**Oggetto: Legge regionale in materia di turismo. Preadozione.**

R E L A Z I O N E

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare le disposizioni normative regionali vigenti in materia di legislazione turistica alle evidenti e mutate condizioni del mercato turistico, frutto di approfondite riflessioni compiute anche di concerto con gli operatori del settore, andando ad abrogare e sostituire integralmente la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 "Legislazione turistica regionale".

In primis si ritiene prioritario ridisegnare totalmente la governance del sistema turistico rafforzando anche il ruolo di programmazione, coordinamento e controllo della Regione, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.

Il presente disegno di legge è suddiviso in VIII titoli ed in n. 78 articoli. Il primo titolo contiene le "**Disposizioni generali**"; il secondo attiene al "**Turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile**", il terzo titolo riguarda le "**Strutture ricettive turistiche",** il quarto l' **"Ospitalità non convenzionale"** il quinto "**Requisiti igienico sanitari preparazione/somministrazione alimenti nelle strutture ricettive**", il sesto "**L'organizzazione e intermediazione di viaggi**"; il settimo concerne le "**Professioni turistiche**" e l'ottavo individua le "**Disposizioni finanziarie, finali e transitorie**".

Gli articoli che non hanno subito cambiamenti sostanziali non vengono descritti dettagliatamente, ma vengono raggruppati mantenendo la sequenza logica di esposizione.

Dal punto di vista finanziario non si determinano modificazioni rispetto all'impianto normativo attuale procedendo anzi ad uno snellimento degli interventi finanziabili in quanto l'attività di vigilanza e controllo, di fatto mai esercitata dalla Regione ai sensi dell'articolo 57, comma 2 bis della legge regionale 8/2017, torna in capo ai Comuni competenti per territorio.

Prima di passare alla disamina del testo, occorre rilevare che gli aspetti relativi all'attività audiovisiva e cinematografica, che contempla in primis la costituzione e il funzionamento della Umbria Film Commission, sono stati stralciati dal presente testo, in quanto oggetto di uno specifico disegno di legge, attualmente all'esame dell'Assemblea legislativa (Deliberazione Giunta regionale n. 924 del 13/09/2023; Atto A.L. n, 1890).

In particolare, il **TITOLO I, DISPOSIZIONI GENERALI** reca le seguenti disposizioni:

L'**articolo 1, OGGETTO,** individua l'ambito di intervento della legge nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione.

Questo articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

L'**articolo 2**, **PRINCIPI E FINALITÀ**, descrive compiutamente le finalità che la presente legge si prefigge riconoscendo al turismo un ruolo strategico per la crescita economica, occupazionale, culturale e sociale. Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto trattasi di norma di tipo ordinamentale.

L'**articolo 3, FUNZIONI DELLA REGIONE**, individua, come nella legge regionale vigente, le funzioni della Regione, rafforzando al comma 1) il suo ruolo centrale di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività in materia e dell'intero sistema turistico regionale. La declaratoria delle suddette funzioni viene esplicitata in maniera più sistematica e organica rispetto agli ambiti di attività riconducibili al sistema turistico regionale e agli interventi posti in essere dalla Regione che nel dettaglio vengono poi disciplinati nelle successive e specifiche disposizioni.

Le funzioni e gli interventi svolti direttamente dalla Regione elencati nell'articolo in oggetto sono tutti riconducibili a quelli già previsti dalla abroganda l.r. n. 8/2017 come di seguito illustrato. La disposizione non introduce, pertanto, nuovi interventi o attività in capo alla Regione rispetto alla normativa vigente.

Al comma 1:

- Gli interventi previsti alle lettere b) ed f), concernenti le iniziative di promozione e comunicazione promozione ed il sostegno alle iniziative promozionali realizzate da enti pubblici o da soggetti privati, sono riconducibili a quanto attualmente previsto all'articolo 3 lettere b) e f) della l.r. n. 8/2017.
- Le attività previste alla lettera c), concernenti principalmente la realizzazione di studi e ricerche sulla domanda e sull'offerta turistica, ripropongono sostanzialmente quanto già attualmente previsto dall'articolo 3, comma 1 lettera m) della l.r. n. 8/2017. Tali attività sono espletate dalla struttura competente in materia di turismo in quanto rientrano nell'attività ordinaria della stessa e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
- La lettera d) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione unitaria dell'Umbria, analogamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 lettera c) della normativa vigente; tale disposizione è di tipo ordinamentale e da essa non derivano effetti finanziari a carico del Bilancio regionale.
- La lettera e), concernente la promozione di accordi con altre Regioni e con enti per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico-culturali e religiosi e circuiti di eccellenza, è conforme a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 lettera e) della normativa vigente; tale disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto le attività indicate sono di natura istituzionale.
- Le funzioni di cui alle lettere g), h, i) del comma 1, sono disciplinate specificamente ai successivi articoli 10 (Organismo di gestione della destinazione), 11 (Ambiti turisticamente rilevanti) e 5 (Marca regionale – Brand system) ai quali si rinvia.

- Le funzioni di cui alle lettere j), k) del comma 1 afferiscono all'individuazione dei requisiti per la classificazione delle strutture ricettive e i criteri e gli standard dei servizi di informazione ed accoglienza turistica. Tali funzioni sono di natura esclusivamente ordinamentale.

Al comma 2:

- Le funzioni di cui alla lettera a) concernenti le rilevazioni e informazioni dell'offerta turistica, sostanzialmente invariate rispetto a quanto previsto al comma 2 lettera b) della l.r. n. 8/2017, sono espletate nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dalle strutture regionali competenti in materia di *turismo.* All'attuazione di tale disposizione si fa fronte con le risorse umane e strumentali in essere a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

  Anche le funzioni relative all'attività di vigilanza e controllo sulle attività connesse alla statistica risultano già previste dal comma 1 lettera p) della l.r. n. 8/2017;
- Le funzioni amministrative di cui alla lettera b) concernenti le professioni turistiche, le agenzie di viaggio e turismo, le pro loco e le associazioni senza scopo di lucro, sono rimaste invariate rispetto a quanto previsto dal comma 3 lett. c), d), e), f) della l.r. n. 8/2017. In particolare le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo e la tenuta degli elenchi per tutte le funzioni indicate, continuano ad essere espletati dalla struttura regionale competente in materia di turismo e pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

  Per quanto attiene le associazioni pro loco e l'abilitazione per l'accompagnatore turistico, si rimanda a quanto relazionato nel dettaglio, rispettivamente agli articoli 13 e 70.
- La lettera c) individua, tra le funzioni della Regione, anche il sostegno alle imprese turistiche mediante l'utilizzo di risorse nazionali e comunitarie; tali attività trovano copertura finanziaria nelle specifiche Azioni presenti nella programmazione europea della regione PR – FESR 2021-2027 (Azioni 1.2.4 e 1.3.4).
- La lettera d) individua tra le funzioni regionali la "comunicazione turistica". Per attività di comunicazione turistica si intendono tutti quegli interventi volti a definire e rafforzare il posizionamento turistico della destinazione Umbria e delle sue endodestinazioni presso i segmenti di mercato nazionale e internazionali che, sulla base di specifici approfondimenti, da un lato sono particolarmente sensibili alle caratteristiche dell'offerta turistica umbra e dall'altro vengono ancora considerati "non users" e quindi parti di nicchie e/o mercati non ancora aggrediti. Ovviamente i mezzi di comunicazione sono selezionati in modo da essere particolarmente attrattivi per i singoli target, spaziando dai più tradizionali eventi e uscite stampa alle televisioni, al web, al guerriglia marketing, ecc.

  Tali interventi sono realizzati e finanziati con risorse europee e nazionali: in particolare dal Programma Parallelo al POR-FESR 2007-2013 e dall'FSC 2021-2027 Inoltre, la

comunicazione turistica è realizzata anche per il tramite degli strumenti dell'ecosistema digitale di cui al successivo articolo 7.

- Per la funzione di cui al comma 3 concernente l'assegnazione di un segno identificativo di qualità alle strutture ricettive si rimanda a quanto dettagliatamente indicato all'articolo 37.

Il comma 3 concernente l'elaborazione e l'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali nonché la promozione di atti di intesa e di concertazione è una norma riconducibile a quanto disposto all'articolo 3 comma 5 della l.r. n. 8/2017.

Al comma 5 viene inserita espressamente la possibilità di espletare le attività di promozione turistica avvalendosi delle società partecipate dalla Regione e, in particolare della società Sviluppumbria S.p.A. Tale disposizione ha natura ordinamentale.

L'**articolo 4, FUNZIONI DEI COMUNI,** al comma 1 individua nei Comuni i soggetti titolari delle competenze tecnico-amministrative in materia di strutture ricettive e della funzione di vigilanza e controllo sulle strutture e attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e sull'esercizio delle professioni turistiche. Rispetto alla normativa vigente, le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi prive della segnalazione certificata di inizio attività, nonché sull'esercizio delle professioni prive del titolo abilitante vengono ricondotte in capo ai Comuni. La Regione infatti, in virtù della norma transitoria di cui all'articolo 57, comma 2 bis della vigente legge regionale in materia di turismo, non ha mai esercitato tali funzioni in quanto le convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2017 non sono mai state sottoscritte.

La disposizione secondo la quale i Comuni possono agire anche in forma associata tra loro è dettata non soltanto da esigenze di ottimizzazione dell'impiego di risorse, ma anche dal miglioramento della gestione integrata e dallo scambio di competenze e best practices. Si tratta, pertanto, di una disposizione che non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 sono norme ordinamentali e di principio e pertanto non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

I comuni esercitano le suddette funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e quindi la copertura finanziaria viene rinvenuta nelle entrate propria dell'Ente locale medesimo; le funzioni di vigilanza e controllo trovano copertura finanziaria nell'ambito del sistema sanzionatorio di cui alla presente legge.

L'articolo, inoltre, al comma 4, individua nei Comuni in forma obbligatoriamente associata, i soggetti deputati all'espletamento delle funzioni degli Ambiti turisticamente rilevanti, come verrà dettagliatamente esplicitato all'articolo 11.

L'**articolo 5, MARCA REGIONALE – BRAND SYSTEM** istituzionalizza la marca "Umbria" di cui la Regione, nelle more di una rivisitazione della normativa turistica regionale, sì è già dotata al fine di promuovere l'immagine unitaria dell'Umbria; si tratta di un sistema di branding secondo la logica

della marca ombrello anche attraverso la realizzazione di un logotipo unico regionale condiviso dai vari settori produttivi. La Giunta regionale ha già provveduto a registrare la marca regionale – brand system e ha già approvato le linee guida di applicazione ed il regolamento d'uso (Deliberazioni della Giunta regionale n. 1027 del 07/10/2022 e n. 1232 del 23/11/2022). Tutte le spese relative alla registrazione e realizzazione del marchio sono già state sostenute nell'esercizio 2023 mediante utilizzo di risorse comunitarie di cui all'Azione 5.3.1 del POR FERS 2014-2020.

L'**articolo 6, DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TURISTICA** è lo strumento fondamentale della pianificazione e programmazione regionale in materia di turismo in quanto lo stesso definisce gli obiettivi strategici ed operativi di promozione e comunicazione turistica e promozione integrata nonché il quadro finanziario delle risorse disponibili. Per l'elaborazione di tale documento la Giunta regionale attiva specifiche forme di consultazioni e si avvale dell'organismo di gestione della destinazione di cui al successivo art. 10.

Tale articolo contenente norme di principio sulla programmazione operativa e strategica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

L'**articolo 7, ECOSISTEMA DIGITALE DEL TURISMO** definisce al comma 1 tale ecosistema come l'insieme degli strumenti digitali funzionali all'analisi, alla conoscenza e alla comunicazione del turismo regionale.

Il comma 2, individua i principali strumenti di tale ecosistema che sono riconducibili al "Portale turistico regionale" ed alla "banca dati turismatica".

La gestione del portale turistico è attribuita alla società Sviluppumbria S.p. A. (Società in house della Regione) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 1/2009, mentre le funzioni afferenti la manutenzione ordinaria della Banca dati Turismatica sono affidati alla società Puntozero. Entrambe le due società sono partecipate regionali in regime di "in house".

Per quanto attiene la funzione di gestione della banca dati turismatica si rimanda a quanto dettagliatamente indicato all'articolo 36 del presente disegno di legge.

Al comma 4 è stata introdotta espressamente la possibilità per la Regione di avvalersi per la gestione dell'ecosistema descritto al comma 2 di società a partecipazione pubblica.

L'**articolo 8, DESTINAZIONE TURISTICA** individua la Regione come destinazione turistica unitaria e pertanto, in quanto norma di principio, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

L'**articolo 9, SISTEMA TURISTICO REGIONALE** rafforza il ruolo di coordinamento della Regione nell'ambito del sistema turistico regionale che prevede comunque un coinvolgimento attivo sia di enti pubblici che di soggetti privati. I punti cardini di tale sistema, come indicato al comma 2 sono la marca regionale, l'Organismo di gestione della destinazione e gli ambiti turisticamente rilevanti, disciplinati secificamente con successive disposizioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura ordinamentale, senza effetti finanziari in quanto gli eventuali oneri a carico del bilancio regionale vengono ricondotti alle specifiche disposizioni successivamente previste.

L'**articolo 10, ORGANISMO DI GESTIONE DELLA DESTINAZIONE** assume un ruolo importante e strategico nel nuovo sistema turistico regionale che viene supportato da un comitato tecnico per l'espletamento delle funzioni che sono dettagliatamente indicate al comma 4. Tali funzioni vengono svolte **senza oneri a carico del bilancio regionale** così come non è previsto un compenso per il comitato tecnico di supporto e, pertanto, le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale.

L'**articolo 11, AMBITI TURISTICAMENTE RILEVANTI**

**I commi 1, 2, 3 sono disposizioni ordinamentali** in quanto definiscono e disciplinano gli "*Ambiti turisticamente rilevanti*" quale ulteriore forma associativa prevista per i Comuni nell'esercizio delle funzioni in materia di turismo, rispetto a quella vigente delle *Unioni speciali dei Comuni*, individuata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della l.r. 13/2013 e richiamata dall'articolo 3 della l.r. 10/2015.

Gli Ambiti costituiscono l'articolazione territoriale dell'offerta turistica regionale; in ogni Ambito i comuni associati sulla base della contiguità territoriale, delle presenze turistiche e della popolazione residente svolgono le funzioni dettagliatamente indicate nel comma 4. Al riguardo si precisa che le funzioni attribuite agli Ambiti turisticamente rilevanti elencate nell'articolo in oggetto risultano coerenti con l'evoluzione delle attività nell'ambito del sistema turistico il cui espletamento da parte dei Comuni in forma associata risponde alla logica della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adeguatezza. Ad eccezione delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 4, per le quali si rinvia al successivo articolo 12, tutte le altre sono funzioni di natura amministrativa da cui non derivano oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Tale disposizione ha natura ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 12, SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA** tale funzione, attribuita dalla normativa regionale vigente alle Unioni speciali dei Comuni, viene ora attribuita ai Comuni appartenenti a ciascun Ambito territoriale turistico di cui all'articolo 11. Le risorse regionali destinate al finanziamento di tale funzione sono già previste nel Bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 10/2015, per l'importo di euro € 1.120.000,00.

Il comma 2 dell'articolo 12, prevede, come nella normativa vigente, la possibilità che tali servizi vengano svolti anche da partenariati tra soggetti pubblici e/o privati o anche da soli soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio e le associazioni pro-loco.

L'**articolo 13, ASSOCIAZIONI PRO LOCO** ripropone, senza modifiche sostanziali, quanto già previsto dall'articolo 14 della l.r. n. 8/2017 e, pertanto, le spese afferenti tali interventi risultano già

autorizzate ai sensi dell'abroganda legge regionale e finanziate con le risorse già stanziate nel bilancio regionale 2024-2026.

**Titolo II TURISMO LENTO, ESPERIENZIALE, SOSTENIBILE E ACCESSIBILE:** la Regione, individua nel turismo sostenibile, esperienziale, accessibile e di qualità uno strumento di policy per il benessere economico e sociale di tutti, al fine di innovare, specializzare ed integrare l'offerta turistica, individuando prodotti in grado di diversificare e destagionalizzare tale offerta, anche valorizzando territori di norma non ricompresi nei circuiti più noti al pubblico. Tra gli elementi portanti dell'affermarsi del turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile, viene individuato un sistema regionale della rete degli itinerari e dei percorsi del turismo lento e sostenibile cui è dedicato il Capo I del presente titolo. In particolare all'art. 14 **VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TURISMO LENTO, ESPERIENZIALE, INCLUSIVO E SOSTENIBILE** comma 3, la Regione per le finalità enunciate individua progetti, azioni, modalità e criteri di intervento, promuove intese e accordi sia con altre regioni che con enti locali, enti religiosi, altri soggetti pubblici e privati e con altri Stati.

I possibili interventi, per la loro stessa natura, sono di norma inclusi in ampie strategie nazionali o sovraregionali finanziate attraverso Fondi Statali o Comunitari. La Regione può intervenire in forma di cofinanziamento attraverso l'utilizzo di fondi regionali. In tal senso si possono citare come esempi la delibera CIPE 3/2016 con cui furono assegnati alla Regione finanziamenti per euro 5.170.00,00, proveniente dal programma statale FSC cultura 2007-2013, senza necessità di cofinanziamento regionale, o i finanziamenti provenienti dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo, anno 2023, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 pari ad euro 1.587.000,00 subordinati al cofinanziamento di pari quota da parte della Regione.

Il ruolo della Regione previsto dall'articolo in oggetto è quindi quello di attivare a livello istituzionale finanziamenti statali o comunitari da destinare specificamente a questa tipologia di progetti che fungono da attrattori turistici sul territorio regionale o, viceversa, promuovere tali progetti tra quelli finanziabili e ammissibili nell'ambito della programmazione Nazionale o Comunitaria di risorse destinate/assegnate alla Regione.

Le disposizioni contenute nell'articolo in oggetto hanno, pertanto, natura programmatica e ordinamentale. Le eventuali spese a carico della Regione per il finanziamento pro quota dei progetti non hanno natura continuativa ma sono autorizzate solo a seguito dell'individuazione dei progetti e delle risorse statali o comunitarie da destinare o destinate al loro finanziamento.

**L'art. 15** contiene le **DEFINIZIONI** di "cammini", "itinerari turistico-culturali", "ciclovie", "itinerari ciclabili", "sentieri" e "ippovie". Trattasi di disposizioni aventi carattere definitorio che risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

**L'art. 16 CRITERI, STANDARD DI QUALITA' E RICONOSCIMENTO DEGLI ITINERARI** demanda alla giunta di definire, con regolamento gli standard qualitativi e quantitativi dell'accoglienza

nonché i criteri e le modalità per il riconoscimento degli itinerari. Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri a carico del bilancio regionale.

**All'art. 17, OPERATORI PROFESSIONALI DEL TURISMO LENTO** la Regione promuove la formazione professionale specializzata degli operatori del turismo lento. Tale disposto normativo è finanziato con il PR FSE+ 2021-2027 attraverso gli interventi Priorità occupazione – obiettivo specifico 1 e 4 e Priorità occupazione giovanile – obiettivo specifico 1; tutti gli interventi saranno gestiti da ARPAL Umbria, Ente dipendente della Regione, in qualità di organismo intermedio.

**L'art. 18 OSSERVATORIO DEL TURISMO LENTO, ESPERIENZIALE, INCLUSIVO E SOSTENIBILE** prevede la costituzione di un Osservatorio per formulare proposte anche in chiave prospettica ed evolutivo, sul turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile. ricognitive. Come indicato al comma 1, l'Osservatorio opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 19 dedicato al **TURISMO ACCESSIBILE,** è una norma ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nel **Titolo III - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE** è riportata la descrizione delle attività ricettive, suddivisa in capi, in cui vengono enumerate, come nell'attuale normativa, tutte le tipologie turistico - ricettive. Nel disegno di legge proposto vengono indicate anche la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività, la classificazione, la riclassificazione quinquennale ed i requisiti minimi obbligatori elencati in tabelle allegate al presente disegno di legge che nel disposto normativo vigente sono nel regolamento regionale di attuazione della l.r 8/2017 n. 8 del 2018.

**Nel CAPO I – STRUTTURE RICETTIVE l'articolo 20** elenca le tipologie ricettive che poi verranno specificate e dettagliate nei successivi articoli. Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri a carico del bilancio regionale.

**Nel CAPO II – STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, l'articolo 21 TIPOLOGIE RICETTIVE ALBERGHIERE,** elenca e definisce le tipologie alberghiere declinandole in alberghi, alberghi diffusi, villaggio -albergo e condhotel; rispetto alla normativa esistente, sono stati aggiunti i condhotel al fine di adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali indicate al comma 5. Negli alberghi l'alloggio è fornito in camere e/o unità abitative, anche in immobili diversi dalla struttura principale posi nelle immediate adiacenze della stessa. Gli alberghi situati nei centri storici minori assumono la denominazione di alberghi diffusi. I villaggi-albergo, invece, possiedono le caratteristiche proprie degli alberghi, ma sono costituiti da più immobili inseriti in un contesto paesaggistico particolarmente adatto allo svago della clientela. Tali disposizioni di carattere normativo non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Nel CAPO III – STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE, all'articolo 22 TIPOLOGIE ESERCIZI EXTRALBERGHIERI** vengono elencate tutte le tipologie ricettive extralberghiere che poi

verranno dettagliate nei successivi articoli. Le disposizioni contenute nel capo II sono di carattere normativo e pertanto non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 23 – COUNTRY HOUSE,** ripropone sostanzialmente quanto indicato nell'attuale disciplina e viene eliminato il requisito della capacità ricettività di almeno quattordici posti letto in quanto l'attività imprenditoriale, anche da un punto di vista fiscale, non è certamente legata al numero dei posti letto. Pertanto in tale tipologia ricettiva l'ospitalità viene offerta in camere e/o unità abitative di ville o casali ubicati in campagna o piccoli borghi rurali.

**Nell'articolo 24 – CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE,** rispetto alla normativa ancora in vigore, anche alla luce della normativa nazionale che regola le locazioni turistiche di cui all'articolo 48, viene eliminata la possibilità di esercizio di tale attività in forma non imprenditoriale.

**Nell'articolo 25 – AFFITTACAMERE**, anche a seguito di espressa richiesta avanzata da operatori del settore, viene data la possibilità agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale di fornire il servizio di prima colazione agli alloggiati nel rispetto delle norme igienico sanitarie di cui al capo II del titolo V del presente disegno di legge.

**L'articolo 26 – BED AND BREAKFAST,** viene riproposto come già enunciato nella l.r. 8/2017 senza modifiche sostanziali.

**Nell'articolo 27 – CASE PER FERIE** nel presente disegno di legge sono ricomprese anche le attuali tipologie ricettive case religiose di ospitalità e il centro soggiorno studi dando la possibilità a chiunque esercita quest'ultime forme di ospitalità di mantenere la denominazione indicata.

**L'articolo 28 – OSTELLI** disciplina le strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno ed il pernottamento di giovani per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali e sportive. Rispetto alla normativa esistente è stata solamente modificata la rubrica dell'articolo da "ostelli per la gioventù" ad "ostelli" e conseguentemente la dicitura della denominazione. La tipologia ricettiva Kinderheimeir- centri di vacanza per ragazzi attualmente prevista dalla l.r. 8/2017 viene ricompresa all'interno degli ostelli con la possibilità di mantenere la denominazione indicata.

**L'articolo 29 – RIFUGI** definisce particolari strutture ricettive ubicate in zone isolate, collegate prevalentemente ai cammini e alla rete escursionistica e gestite da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo. Anche in questo caso, come per gli ostelli rispetto all'attuale normativa è stata modifica solamente la rubrica dell'articolo e conseguentemente la dicitura della denominazione.

**All'articolo 30** – **AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE** rispetto all'attuale normativa sono state eliminate le fattorie sociali in quanto come formalmente comunicato dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, non sono tipologie ricettive

**Nel CAPO IV – STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA** tutti gli articoli, a parte lievi modifiche tese a rendere le norme più chiare e comprensibili agli utenti, sono stati riproposti così come rappresentati nell'attuale norma. Nel capo non ci sono disposizioni che determinano oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 31 – ESERCIZI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA** disciplina i campeggi, i villaggi turistici e i camping-village come attività ricettive esercitate in aree recintate per la sosta ed il soggiorno dei turisti in strutture fisse o mobili o nei mezzi propri di pernottamento. Nei campeggi le strutture fisse e mobili non possono occupare più del trenta per cento delle piazzole autorizzate mentre nei villaggi turistici i mezzi propri di pernottamento non possono essere in misura superiore al trenta per cento delle strutture fisse e mobili autorizzate. Nei camping - village, invece, le strutture fisse e mobili devono essere ricomprese tra il trentuno ed il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate. Elemento innovativo rispetto alla normativa esistente riguarda la possibilità per le strutture ricettive di cui al presente articolo di utilizzare commercialmente la denominazione aggiuntiva "area glamping" se propongono servizi di pernottamento in modalità alternativa e innovativa in strutture e mobili in un'area dedicata.

**Nel CAPO V – RESIDENZE D'EPOCA** viene mantenuta la particolare tipologia ricettiva destinata ad un'accoglienza altamente qualificata. Ai commi 1, 2 e 3 **dell'articolo 32** vengono espressi i requisiti per esercitare tale tipo di attività che saranno oggetto del parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui **all'articolo 33**. L'articolo 32 contiene disposizioni di carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; anche l'articolo 33, non prevede oneri a carico del bilancio regionale in quanto, come recita il disposto normativo, i componenti della Commissione svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

**Nel CAPO VI – OSPITALITA' DIFFUSA** come nella normativa esistente, viene proposta una forma di ospitalità aggregata al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei centri storici. L'articolo 34 è una norma ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Nel CAPO VII – NORME COMUNI PER LE ATTIVITA' RICETTIVE** vengono esplicitate le norme comuni per l'esercizio delle attività ricettive; rispetto alla normativa esistente l'articolato contiene anche le norme di dettaglio senza rinviare ad un regolamento di attuazione.

L'art. 35, Codice identificativo Nazionale pone in capo alla Regione uno specifico obbligo: l'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) ha previsto l'introduzione di un codice univoco per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, come individuate dalle norme regionali sul turismo, appunto denominato Codice identificativo nazionale (CIN).

Al fine di facilitare il contrasto all'abusivismo, la Regione Umbria, come la quasi totalità delle altre Regioni italiane, aveva già provveduto con propria DGR n. 372 del 13.05.2020 all'istituzione di un Codice identificativo Regionale per le strutture ricettive e le locazioni turistiche di cui al successivo art. 48.

L'approvazione della citata L. 191/2023 impone pertanto una ricodifica del codice identificativo regionale (CIR), che verrà realizzata, in analogia con le altre Regioni italiane, aggiungendo al codice regione un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo. Tale ricodifica comporta un onere a carico del bilancio regionale che verrà finanziato con l'Azione 1.2.4 del POR- FESR 2021-2027.

L'**articolo 36, BANCA DATI REGIONALE RICOGNITIVA DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE LOCAZIONI TURISTICHE,** già prevista dall'abroganda legge regionale n. 8/2017, viene gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'attività espletata è riconducibile a quella ordinaria del Servizio e pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 37, SEGNO IDENTIFICATIVO DI QUALITA'** è un aspetto decisamente innovativo rispetto alla normativa in vigore; nell'ambito della strategia del brand system, l'assegnazione, su base volontaria, di tale segno identificativo si ritiene necessario per la qualificazione della ricettività.
Si tratta in sostanza dell'attribuzione del diritto di utilizzo di un "marchio" assegnato sulla base della verifica dei requisiti qualitativi della struttura che si differenzia dalla classificazione che viene assegnata sulla base di parametri di natura quantitativa. Dal punto di vista grafico si tratta di una declinazione del brand system di cui all'articolo 5. La copertura finanziaria per la realizzazione grafica una tantum del segno identificativo è inclusa nell'importo complessivo del contratto in corso di stipula, a seguito di procedura di gara europea per l'"Affidamento dei servizi per la progettazione e gestione della strategia d'immagine del Brand Umbria finalizzati all'implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata. CUP I99I23000190009 – CIG A011A6393C., aggiudicata con Determinazione dirigenziale n. 4017/2024 per l'importo complessivo esigibile di € 949.206,00

Si precisa al riguardo che non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 38 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' RICETTIVA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE**, esplicita le procedure amministrative per l'esercizio dell'attività ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Questo articolo è di carattere normativo e, pertanto, non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Nell'articolo 39 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA' RICETTIVA** vengono elencati, in modo organico e puntuale, gli obblighi cui il titolare deve sottostare per l'esercizio dell'attività ricettiva. Anche questo articolo di carattere normativo non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Gli articoli 40, 41, 42, 43 e 44, denominati rispettivamente PROVVEDIMENTI, APERTURA, DENOMINAZIONE, SUITE E LETTO AGGIUNTO, RECLAMO** attualmente sono contemplati nel regolamento di attuazione n. 8/2018 e rispetto alla normativa esistente, non ci sono modifiche sostanziali. Anche questi articoli di carattere normativo, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

**All'articolo 45 – PISCINE NATATORIE,** si ribadisce che per le piscine natatorie annesse alle strutture ricettive, si applica la normativa regionale vigente in materia. Anche questo articolo di carattere normativo non presenta aspetti di tipo finanziario.

**L'articolo 46 – SANZIONI AMMINISTRATIVE** elenca in modo puntuale e dettagliato le sanzioni amministrative che vengono irrogate dalla Regione e dai Comuni, per le rispettive competenze, ai trasgressori delle disposizioni del presente titolo. In particolare, il comma 19 precisa che il gettito derivante dalle sanzioni irrogate dalla Regione verrà destinato al finanziamento di interventi di promozione turistica.

La quantificazione di tale eventuale entrata è di difficile determinazione in via preventiva, dal momento che il calcolo dipende dal numero annuo di irregolarità riscontrate; tuttavia, si può indicativamente stimare un valore annuo di entrate derivanti dalle sanzioni irrogate di € 20.000,00 - anche se l'importo esatto potrà essere determinato solo a consuntivo dell'anno di riferimento.

Gli effetti sul bilancio regionale sono neutri in quanto nella medesima disposizione viene stabilito che il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica (art. 46, co. 19). L'eventuale entrata sarà iscritta in bilancio e contabilizzata per cassa con la corrispondente spesa di pari importo e quindi solo a seguito del verificarsi di tale eventualità. Gli effetti finanziari della disposizione sono comunque a saldo zero per il bilancio regionale.

**NEL TITOLO IV OSPITALITA' NON CONVENZIONALE,** viene inserito l'articolo dedicato alle **– AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA,** che come nella normativa esistente, disciplina particolari aree che i Comuni possono riservare esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di caravan, autocaravan o simili mezzi mobili di pernottamento. Trattasi di un articolo di carattere normativo che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**All'articolo 48, LOCAZIONI TURISTICHE** vengono dettate, ai fini della tutela del turista – consumatore e della trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, ulteriori disposizioni rispetto a quelle già disciplinata dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. I commi inseriti nell'articolato sono di carattere normativo ad eccezione dei commi 12, e14 dove si specifica, per quanto di competenza all'articolo 14 che i proventi derivanti dalle sanzioni per la mancata comunicazione mensile del movimento turistico verranno destinati, come nelle strutture ricettive di cui al titolo III del presente disegno di legge, al finanziamento di interventi di promozione turistica.

La quantificazione di tale eventuale entrata è di difficile determinazione in via preventiva, dal momento che il calcolo dipende dal numero annuo di irregolarità riscontrate; tuttavia, si può indicativamente stimare un valore annuo di entrate derivanti dalle sanzioni irrogate di € 5.000,00 - anche se l'importo esatto potrà essere determinato solo a consuntivo dell'anno di riferimento.

Gli effetti sul bilancio regionale sono neutri in quanto nella medesima disposizione viene stabilito che il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica (art. 48, co.

14). L'eventuale entrata sarà iscritta in bilancio e contabilizzata per cassa con la corrispondente spesa di pari importo e quindi solo a seguito del verificarsi di tale eventualità. Gli effetti finanziari della disposizione sono comunque a saldo zero per il bilancio regionale.

**L'art. 49 ALLOGGIO DEL PELLEGRINO** non presente nell'attuale normativa, è una particolare struttura legata ai cammini di cui all'art. 15 dove l'ospitalità può essere concessa solamente se sono rispettate tutte le condizioni indicate al comma 6. Tale articolo di carattere normativo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Le norme proposte nel Titolo V concernenti i requisiti igienico sanitari per la preparazione/somministrazione di alimenti e bevande **(articoli 50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59),** redatte a suo tempo in collaborazione il Servizio regionale "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare", sono di carattere normativo e pertanto non comportano oneri a carico del bilancio regionale. Attualmente tali disposizioni normative sono inserite nel regolamento regionale di attuazione n. 8/2018.

Nel **TITOLO VI ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI** è presente la disciplina relativa all'organizzazione dei viaggi, suddivisa in due capi relativi all'attività svolta in forma professionale o non professionale. Come per le strutture ricettive viene descritta nel presente disegno di legge anche la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività, attualmente inserita nel regolamento regionale n. 8/2018.

Il **CAPO I – ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA PROFESSIONALE** reca le seguenti disposizioni:

**L'articolo 60 – AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E FILIALI** definisce le agenzie di viaggio e turismo come imprese turistiche che esercitano l'attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi che può essere svolta anche esclusivamente on line. Le filiali, invece, sono articolazioni territoriali delle agenzie di viaggio e sono soggette alle disposizioni previste per la casa madre. Le disposizioni contenute nei primi 6 commi dell'articolo sono di carattere normativo e pertanto non generano oneri finanziari. L'ultimo comma, che prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle agenzie di viaggio e delle filiali, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco sono espletate dal Servizio regionale turismo con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

**L'articolo 61 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'** elenca dettagliatamente i requisiti soggettivi, professionali e strutturali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e delle filiali. Rispetto alla normativa esistente, l'attuale disposizione non presenta differenze sostanziali.

**L'articolo 62 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO E FILIALI** come il corrispondente articolo per le attività ricettive, precisa le procedure amministrative per l'esercizio dell'attività, ai sensi della L. 241/90. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); per

intraprendere l'attività di filiale è sufficiente presentare una comunicazione. Non vengono generati oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale poiché l'attività di controllo sulla SCIA è sempre stata in capo alla Regione e, in ogni caso, l'espletamento di tale attività, rientra in quella ordinaria del Servizio regionale competente in materia di turismo.

**L'articolo 63 – PROVVEDIMENTI** elenca dettagliatamente i casi in cui la Regione adotta i provvedimenti di cui alla legge 241/90; anche questa norma non genera oneri a carico del bilancio regionale.

**Nell'articolo 64 – OBBLIGHI DEL TITOLARE** vengono dettagliatamente elencati gli obblighi per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo: in particolare gli obblighi di cui agli articoli 19 e 50 del d. lgs 79/2011 ed in caso di chiusura temporanea dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività ricettive, il termine massimo di dodici mesi oltre il quale l'attività si intende definitivamente cessata. Tale disposizione, rivestendo carattere normativo, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 65 – DIRETTORE TECNICO** affida la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale a tale figura professionale che la esercita a titolo esclusivo e continuativo. Il comma 2, rispetto all'attuale normativa, è stato adeguato al decreto del ministero del Turismo 05 agosto 2021, n. 1432; al riguardo la Giunta regionale con deliberazione n. 1161 del 09/11/2022 ha già dato attuazione al decreto del Ministero del Turismo indicato. Il quarto comma, che prevede l'istituzione dell'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco rientrano già nell'attività ordinaria svolta dalla struttura competente in materia di turismo.

**Nel CAPO II – ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA NON PROFESSIONALE** gli articoli sono stati riproposti così come riportati nell'attuale normativa.

In particolare, **l'articolo 66 – ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI ESERCITATA DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO** prevede che tali associazioni, previa iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, svolgano le attività di organizzazione e vendita di viaggi esclusivamente a favore dei propri associati. Da un punto di vista finanziario l'unico comma che ha impatto sul bilancio regionale è quello relativo all'elenco delle associazioni senza scopo di lucro il quale, come già specificato anche per gli altri elenchi, non comporta oneri aggiuntivi.

**L'articolo 67 – ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI ESERCITATA IN FORMA OCCASIONALE** riconosce agli enti e alle associazioni aventi finalità anche culturali, religiose, sociali e sportive la possibilità di organizzare gite, esclusivamente a favore dei propri associati, di durata comunque non superiore ad un giorno. Tale disposizione di carattere normativo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 68 – SANZIONI AMMINISTRATIVE** elenca in modo puntuale e dettagliato le sanzioni amministrative che vengono irrogate dai Comuni, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo. Tale articolo, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nel **TITOLO V PROFESSIONI TURISTICHE all'articolo 69** sono state introdotte modifiche che rispondono principalmente alla necessità di adeguare le norme esistenti alla normativa nazionale di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190; le professioni turistiche vengono ricondotte quindi alla guida turistica nazionale e all'accompagnatore turistico. In particolare, per quanto riguarda la guida turistica nazionale, la legge 190/2023 rimette in capo allo Stato tutte le procedure sia di riconoscimento che di tenuta del relativo elenco nazionale. Per la professione turistica di accompagnatore è previsto, come nella legge esistente, un elenco ricognitivo gestito direttamente dalla struttura competente in materia di turismo e pertanto, tale attività rientra tra quelle del Servizio regionale e non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 70 – ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO** pone in capo alla Regione l'espletamento degli esami di abilitazione di tale professione turistica le cui procedure saranno stabilite dalla Giunta regionale con proprio regolamento. Rispetto alla normativa esistente non è più previsto l'esame di abilitazione per il direttore tecnico in quanto la Regione riconosce specifici corsi di formazione organizzati da enti accreditati dalla stessa senza quindi la necessità di indire bandi per tale professione. Per l'espletamento dell'esame abilitante di accompagnatore turistico non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale poiché i candidati sono tenuti a pagare un contributo che copre i costi delle procedure stesse.

**Nell'articolo 71 – RICONOSCIMENTO E ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE** viene riproposto il medesimo disposto normativo presente nella legge 8/2017. Anche questo articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 72 – ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE** elenca tutti i casi di esenzione che il Comune accerta nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo; i soggetti esentati devono esibire la documentazione comprovante l'esenzione. Tale disposizione è di carattere normativo e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 73 – SANZIONI AMMINISTRATIVE** elenca in modo puntuale e dettagliato le sanzioni amministrative che vengono irrogate dai Comuni, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo. Tale articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nel **TITOLO VIII**, l'**articolo 74, LOCALITA' TURISTICHE O CITTA' D'ARTE,** come nell'attuale normativa, detta disposizioni per l'istituzione di un elenco in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23/2011. Come tutti gli altri elenchi fin qui enunciati, lo stesso è gestito direttamente dalla struttura competente in materia di turismo e pertanto, tale attività rientra tra quelle ordinarie del Servizio regionale e non determina oneri a carico del bilancio regionale. Negli articoli **75, 76 e 77 e 78**

vengono indicate, rispettivamente, la norma finanziaria, le norme regolamentari, le norme transitorie e le norme finali.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come rappresentato nella relazione illustrativa, il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare le disposizioni normative regionali vigenti in materia di legislazione turistica alle evidenti e mutate condizioni del mercato turistico, anche di concerto con gli operatori del settore, disponendo l'abrogazione della vigente legge regionale in materia, l.r. 10/07/2017, n. 8 "*Legislazione turistica regionale*".

In via generale, gli effetti finanziari derivanti dalle nuove disposizioni restano invariati rispetto a quelli previsti dall'abroganda legge n. 8/2017 in quanto il presente DDL non introduce nuovi interventi a carico della Regione. I relativi oneri finanziari trovano pertanto copertura negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026, già autorizzati e previsti, ai sensi della normativa regionale vigente, e specificamente:

- di € 945.904,00 nell'esercizio finanziario 2024 ed € 645.904,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 autorizzati ai sensi dell'abroganda legge regionale n. 8/2017 alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti";
- di € 300.000,00 annui autorizzati ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale n. 1/2009, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, Pmi e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", nell'ambito del Fondo Programma destinato al finanziamento delle attività istituzionali della società in house regionale Sviluppumbria s.p.a;
- di € 169.661,42 annui alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" Titolo 1 "Spese correnti", nell'ambito del Piano Triennale delle attività affidate a PuntoZero Scarl disposto con DGR n. 1412 del 28/12/2023 "*Definizione dei fabbisogni informatici della Regione Umbria, per la formazione, approvazione e gestione del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) e per la semplificazione del percorso per gli affidamenti di forniture di beni e servizi alla società in House providing PUNTOZERO SC.AR.L.".*

- per € 1.120.000,00 annui autorizzati dall'articolo 3, comma 1 e articolo 15, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 10/2015, per le funzioni attribuite alle Unioni speciali dei Comuni in materia di turismo, di cui all'Allegato C) alla medesima l.r. n. 10/2015, alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026.

Di seguìto **si illustrano le disposizioni che hanno impatto finanziario**, considerato che tutte le altre norme sono di natura programmatica, ordinamentale o procedurale come dettagliatamente esposto nella relazione illustrativa del DDL.

**Articolo 3, FUNZIONI DELLA REGIONE:**

Individua, come nella legge regionale vigente, le funzioni della Regione, rafforzando al comma 1) il suo ruolo centrale di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività in materia e dell'intero sistema turistico regionale. La declaratoria delle suddette funzioni viene esplicitata in maniera più sistematica e organica rispetto agli ambiti di attività riconducibili al sistema turistico regionale e agli interventi posti in essere dalla Regione che nel dettaglio vengono poi disciplinati nelle successive e specifiche disposizioni.

Le funzioni e gli interventi svolti direttamente dalla Regione elencati nell'articolo in oggetto sono tutti riconducibili a quelli già previsti dalla abroganda l.r. n. 8/2017. La disposizione non introduce, pertanto, nuovi interventi o attività in capo alla Regione rispetto alla normativa vigente.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, **essendo rimaste invariate le funzioni in capo alla Regione rispetto a quelle attribuite dalla vigente legge regionale n. 8/2017, non si rilevano oneri diversi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.**

Più in dettaglio, analogamente all'abroganda legge regionale, si elencano le funzioni rilevanti da un punto di vista finanziario:

**- comma 1 lettera f):** La Regione ***promuove accordi, favorisce, sostiene e collabora ad iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dell'Umbria****;* tale funzione risulta invariata rispetto a quella attribuita dall'art. 3, co. 1 lett. f) della vigente l.r. n. 8/2017;

**- comma 2 lettera a)**: Alla Regione compete la ***funzione di vigilanza e controllo sulle attività connesse alla statistica***; tale funzione risulta invariata rispetto a quella attribuita dal comma 1 lettera p) della l.r. n. 8/2017

**- comma 4** La Regione ***promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni europee e altri organismi esteri***; tale funzione risulta invariata rispetto a quella attribuita dall'art. 3, co. 5 della vigente l.r. n. 8/2017.

Gli **oneri finanziari** connessi all'esercizio delle suddette funzioni sono riconducibili pertanto alle **spese già autorizzate per le medesime finalità all'articolo 54, comma 1, lettera a), dell'abroganda l.r. n. 8/2017** alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026 (di cui ai capitoli di spesa D5350_S, H5350_S, I5350_S, N5350_S, R5350_S, S5350_S) complessivamente pari ad € 905.904,00 nell'esercizio finanziario 2024 ed € 605.904,00 in ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

**I suddetti oneri finanziari continueranno ad essere imputati nei medesimi capitoli di spesa, integrando nella loro denominazione il riferimento all'articolo in oggetto della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**

**- comma 2, lettera c) e lettera d):** **Le spese connesse agli interventi messi in campo dalla Regione per il** "*sostegno alle imprese turistiche"* vengono finanziate nell'ambito della programmazione comunitaria regionale **a carico del FESR. Anche nell'attuale ciclo di programmazione del PR – FESR 2021-2027 tali interventi sono programmati nell'ambito delle Azioni 1.2.4 "Digitalizzazione PA – Turismo" e 1.3.4 "Imprese turistiche".** Le diverse Azioni sono avviate sulla base dei piani finanziari previsti dal Programma 2021-2027.

Anche gli interventi connessi alla "*comunicazione turistica"*, vengono finanziati nell'ambito di Azioni della programmazione nazionale ed europea e attraverso gli strumenti dell'ecosistema digitale del turismo di cui al successivo articolo 7. Si tratta di interventi volti a definire e rafforzare il posizionamento turistico della destinazione Umbria e delle sue endodestinazioni presso i segmenti di mercato nazionale e internazionali, spaziando dai più tradizionali eventi e articoli a mezzo stampa e televisioni, a pubblicazioni web, al guerriglia marketing, ecc. Tali interventi, ammissibili nell'ambito dei fondi strutturali europei, vengono finanziati in particolare con le specifiche misure prevista dal Programma Parallelo al POR-FESR 2007-2013 e dal FSC 2021-2027.

- **comma 5: è una disposizione di tipo ordinamentale finalizzata a prevedere espressamente la possibilità di svolgere le attività di promozione turistica e integrata anche tramite le società e gli organismi partecipati dalla Regione e, in particolare, tramite la società** Sviluppumbria s.p.a. partecipata *"in house"*, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera d bis, della legge regionale 27 gennaio 2009, n. In tal caso, le attività non vengono svolte direttamente dalla Regione ma dalla società, in qualità di soggetto attuatore e/o sulla base di una convenzione. Da tale disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 5, MARCA REGIONALE – BRAND SYSTEM**

La Regione si è dotata nel corso del 2023 di un "Brand" finalizzato ad identificare l'Umbria in tutte le sue attività di promozione e comunicazione dei propri prodotti e del territorio.

Gli oneri finanziari connessi alla ideazione e realizzazione del "brand" sono stati già sostenuti nell'esercizio 2023 e finanziati con risorse comunitarie del POR FERS 2014-2020 Azione 5.3.1 (capitoli di spesa 05309/8020_S, 05309/8025_S, 05309/8038_S).

**La disposizione non genera, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**

**Articolo 7, ECOSISTEMA DIGITALE DEL TURISMO**

- **comma 2** A tale disposizione sono connessi gli oneri finanziari relativi alle spese per la gestione del portale turistico regionale, denominato Umbriatourism.

Tale gestione è svolta dalla società Sviluppumbria, in quanto attività rientrante nelle finalità istituzionali ad essa attribuite all'articolo 2, della l.r. 27/01/2009, n. 1 e nel Piano di attività di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale.

Le spese connesse alla gestione del Portale turistico, quantificate sulla base del suddetto Piano, in euro 300.000,00 annui trovano copertura finanziaria nello stanziamento annuale relativo al Fondo

Programma di cui all'articolo 11 della citata l.r. n. 1/2009, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, Pmi e Artigianato" Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026, (capitolo di spesa A3001_S "Spese per il finanziamento del piano di attività della società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppumbria s.p.a. art. 4, l.r. n. 1 del 27/01/2009. Spese correnti)

Pertanto, da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli eventuali interventi evolutivi del portale turistico regionale, affidati alla società regionale Puntozero S.CA.R.L., possono essere finanziati anche nell'ambito del POR – FESR 2021-2027 (Azione 1.2.4 "Sostegno alla digitalizzazione del sistema turistico e culturale regionale"), sulla base degli atti di programmazione regionale di attuazione del suddetto Programma.

La Banca dati ricognitiva, denominata Turismatica, quale ulteriore strumento dell'ecosistema digitale del turismo, già realizzata su piattaforma informatica, è gestita direttamente dalle strutture regionali competenti in materia di turismo senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. La manutenzione ordinaria, invece, della Banca dati è affidata alla società regionale Puntozero S.CA.R.L.

Gli oneri finanziari connessi agli interventi di manutenzione ordinaria della Banca dati Turismatica, sono quantificati nell'ambito del Piano di attività del contratto di servizio con Puntozero s.c.a.r.l., approvato con DGR n. 1412/2023 e le relative spese imputate quali spese di funzionamento negli stanziamenti già previsti annualmente nel Bilancio regionale 2024-2026 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026, di cui al capitolo di spesa E0577_S "Spese per il contratto di servizio con Puntozero s.c.a.r.l. – Servizi informatici e di telecomunicazioni".

Lo stanziamento previsto annualmente è pari ad € 169.661,42 (di cui € 15.814,07 per interventi di manutenzione del portale turistico regionale) ed a € 153.847,35 (manutenzione ordinaria della banca dati Turismatica.

**Dalle disposizioni di cui all'articolo 7, non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**

**Articolo 11, AMBITI TURISTICAMENTE RILEVANTI**

Le funzioni attribuite agli Ambiti turisticamente rilevanti elencate nell'articolo in oggetto risultano coerenti con l'evoluzione delle attività nell'ambito del sistema turistico il cui espletamento da parte dei Comuni in forma associata risponde alla logica della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adeguatezza. Ad eccezione delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 4, meglio specificate al successivo articolo 12, e alla lettera c), tutte le altre sono funzioni di natura amministrativa da cui non derivano oneri finanziari a carico della finanza pubblica**.** Le funzioni di cui alla lettera c) del comma 4 sono disciplinate nell'ambito di specifico DDL in corso di perfezionamento avente ad oggetto "Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive" nel quale è stata inserita la normativa regionale in materia di attività cinematografica e connessa alle funzioni

attribuite alla Fondazione Umbria Film Commission. (Atto Assemblea Legislativa n. 1890 -DDL approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 924 del 13/09/2023).

**I servizi di informazione e accoglienza turistica di cui al Comma 4, lettera a) e al successivo Articolo 12** Tali attività corrispondono a quelle già attribuite alle Unioni speciali dei Comuni e finanziate con le spese già autorizzate all'articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 10/2015. Tali spese trovano copertura finanziaria nello stanziamento **di € 1.120.000,00** previsto annualmente alla **Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026**, (capitolo di spesa 00716/1022_S "Spese per funzioni e compiti amministrativi trasferiti ai Comuni").

**Da tale disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.**

**Articolo 13, ASSOCIAZIONI PRO LOCO**

La norma ripropone, senza modifiche sostanziali, quanto già previsto dall'articolo 14 della l.r. n. 8/2017 abrogata dal presente disegno di legge. Anche gli interventi finanziari sono riconducibili a quanto già previsto dal medesimo articolo e, pertanto, non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La relativa spesa autorizzata ai sensi dell'abroganda legge regionale **di € 40.000,00 annui** nel triennio 2024-2026 trova copertura negli stanziamenti della **Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale 2024-2026**, (capitolo di spesa 05302_S "Contributo per la realizzazione dei programmi annuali di attività delle associazioni turistiche pro-loco della Regione – L.R. 10/07/2017, n. 8"). Tale spesa continuerà ad essere imputata al capitolo di spesa **05302_S**, integrando nella sua denominazione il riferimento all'articolo in oggetto della presente legge.

**Tale norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale**

**Titolo II TURISMO LENTO, ESPERIENZIALE, SOSTENIBILE E ACCESSIBILE**

Secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, gli oneri finanziari che possono derivare in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del presente disegno di legge, sono riconducibili **esclusivamente ad eventuali cofinanziamenti regionali di specifici progetti finanziati nell'ambito di strategie nazionali o sovraregionali definite in modo non ricorrente.** Trattasi pertanto di oneri finanziari di natura non continuativa, non quantificabili preventivamente per assenza di parametri di riferimento. L'eventuale cofinanziamento regionale viene pertanto autorizzato con apposita norma di legge ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Articolo 35, CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE**

La norma viene introdotta per adempiere al disposto di cui all'articolo 13- ter del D.L. n.145/2018 che impone una ricodifica o adeguamento del Codice identificativo regionale già istituito da tutte le regioni come strumento di contrasto all'abusivismo delle attività ricettive. L'adeguamento comporterà una spesa una tantum a carico della Regione che verrà finanziata nell'ambito dell'Azione 1.2.4 del PR FESR 2021-2027.

**Articolo 36, BANCA DATI REGIONALE RICOGNITIVA DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE LOCAZIONI TURISTICHE.**

Come esplicitamente disposto al comma 1, la banca dati Turismatica è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Per quanto attiene gli oneri finanziari connessi alle spese di manutenzione ordinaria si rinvia a quanto rappresentato al precedente articolo 7.

**Articolo 37, SEGNO IDENTIFICATIVO DI QUALITA'**

Si tratta dell'attribuzione su richiesta volontaria del diritto di utilizzo di un "marchio" assegnato sulla base della verifica dei requisiti qualitativi della struttura che si differenzia dalla classificazione che viene assegnata sulla base di parametri di natura quantitativa. Dal punto di vista grafico consiste in una declinazione del "brand system" regionale di cui all'articolo 5.

Naturalmente la realizzazione del marchio sarà una spesa una tantum in quanto il marchio una volta realizzato sarà identico per tutte le strutture che ne faranno richiesta.

Tale spesa è inclusa nell'importo complessivo del contratto in corso di stipula, a seguito di procedura di gara europea per i servizi di "Affidamento dei servizi per la progettazione e gestione della strategia d'immagine del Brand Umbria finalizzati all'implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata. CUP I99I23000190009 – CIG A011A6393C", già aggiudicata con Determinazione dirigenziale n. 4017/2024 per l'importo complessivo esigibile di € 949.206,00 con imputazione per euro 649.206,00 nell'esercizio 2024 sui Fondi del Programma parallelo del POR FESR 2007-2013 (capitolo 05312/8025_S) e per euro 300.000,00 nell'esercizio 2025 sulle risorse regionali stanziate alla Missione 7, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio 2024-2026.

**Gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in oggetto trovano, pertanto, copertura finanziaria nelle risorse già stanziate nel bilancio di previsione 2024-2026 ai capitoli sopra indicati.**

**Articolo 46 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Il comma 19 individua la tipologia delle sanzioni a titolarità regionale, disponendo espressamente la destinazione del relativo gettito al finanziamento di interventi di promozione turistica.

Secondo quanto disposto al comma 15, non è possibile quantificare preventivamente l'entità delle eventuali entrate correlate alle sanzioni in oggetto, in quanto strettamente dipendente dal numero annuo di irregolarità effettivamente riscontrate.

Per tale motivo, la suddetta entrata viene contabilizzata per cassa, ovvero è iscritta in bilancio a seguito dell'effettivo incasso, nella parte entrata al Titolo 3, Tipologia 2, e nella parte spesa alla Missione 07, Programma 01, Titolo 1.

**Articolo 48, LOCAZIONI TURISTICHE**

Il comma 14 individua la tipologia delle sanzioni a titolarità regionale, disponendo espressamente la destinazione del relativo gettito al finanziamento di interventi di promozione turistica.

Secondo quanto disposto al comma 12, lettera b) non è possibile quantificare preventivamente l'entità delle eventuali entrate correlate alle sanzioni in oggetto, in quanto strettamente dipendente dal numero annuo di irregolarità effettivamente riscontrate.

Per tale motivo, la suddetta entrata viene contabilizzata per cassa, ovvero è iscritta in bilancio a seguito dell'effettivo incasso, nella parte entrata al Titolo 3, Tipologia 2, e nella parte spesa alla Missione 07, Programma 01, Titolo 1.

**Articolo 70 – ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO**.

Il comma 3, dell'articolo 70 prevede che, per l'accesso agli esami abilitanti, i soggetti richiedenti devono versare a titolo di rimborso spese, un contributo di euro 80,00.

Non essendo possibile quantificare preventivamente l'entità annua di tale entrata, in quanto subordinata al numero dei soggetti richiedenti l'abilitazione e ai conseguenti versamenti, la stessa viene contabilizzata per cassa, ovvero è iscritta in bilancio a seguito dell'effettivo versamento, nella parte entrata al Titolo 3, Tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti", (capitolo W2800_E "Rimborsi e contributi proventi diversi").

Le spese, a fronte delle quali, viene richiesto il contributo unitario da parte dei richiedenti afferiscono alle seguenti fattispecie:

a) spese amministrative per l'istruttoria e l'espletamento dell'esame (spese postali, spese di stampa degli attestati e dei tesserini, spese generali). La stampa viene realizzata internamente dal Centro Stampa regionale.

b) Spese per compensi, gettoni o rimborso spese ai membri esterni all'amministrazione regionale. La Commissione di esame richiede per le peculiarità della materia la presenza di esperti esterni all'amministrazione regionale (prova di lingua, conoscenza del patrimonio artistico e culturale, conoscenza dei territori, etc.).

c) spese generali logistiche per l'espletamento dell'esame in un locale idoneo, sulla base del numero delle domande pervenute, nell'ambito delle sedi degli uffici regionali.

Le spese di cui alla lettera a) e c) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto trovano imputazione negli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento della Regione già previsti nel bilancio regionale.

Le spese di cui alla lettera b) sono imputate allo stanziamento annualmente previsto in Bilancio quali oneri di funzionamento alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali” Titolo 1, (capitolo di spesa 0560_S “Compensi, indennità e rimborso spese ai membri estranei all'amministrazione regionale di consigli, comitati e commissioni (spese obbligatorie)”.

Le spese sopra elencate non possono essere quantificate preventivamente ma possono essere determinate solo tenendo conto del numero delle domande presentate.

## RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

| Norma DDL | Descrizione norma | E/S | MORFOLOGIA | NATURA | ONERE FINANZIARIO | | | SALDO NETTO DA FINANZIARE | | | COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | c=corrente k=capitale | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **art. 3** | Funzioni della Regione (art. 3 l.r. n. 8/2017) | S | continuativa | c | 905.904,00 | 605.904,00 | 605.904,00 | - | - | - | MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 | MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 | MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 |
| **art.7 co. 2** | Gestione Portale turistico regionale (art. 2 e 4 l.r. n. 1/2009) | S | continuativa | c | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 | MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 | MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 |
| **art.7 co. 2** | Manutenzione Banca dati Turismatica e Portale (spese per servizi informatici) | S | continuativa | c | 169.661,42 | 169.661,42 | 169.661,42 | - | - | - | MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1 | MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1 | MISSIONE 01 PROGRAMMA 08 TITOLO 1 |
| **art. 11, comma 4, a) e articolo 12** | Servizi di informazione e accoglienza turistica (art. 15, c. 1, d), l.r. n. 10/2015) | S | continuativa | c | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | - | - | - | MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 | MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 | MISSIONE 18 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 |
| **art. 13** | Contributi ad Associazioni pro-loco (art. 14, l.r. n. 8/2017) | S | continuativa | c | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 | MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 | MISSIONE 07 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 |
| | | | | **Totale oneri finanziari DDL** | **2.535.565,42** | **2.235.565,42** | **2.235.565,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| | | | | **Saldo netto da finanziare** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |

Disegno di legge: “Legge regionale in materia di turismo. Preadozione.”

## TITOLO I
## DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I
### Principi, finalità e funzioni

#### Art. 1
#### (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive, l'attività delle imprese turistiche e le professioni del turismo nel rispetto dello Statuto regionale .

#### Art. 2
#### (Principi e finalità)

1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, occupazionale, culturale e sociale dell'Umbria.
2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la promozione di uno sviluppo economico sostenibile, accessibile, inclusivo e innovativo, garantendo la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico, naturalistico, agroalimentare, enogastronomico e le eccellenze del territorio anche sotto i profili dell’artigianato artistico e della storicità e qualità del commercio;

b) la valorizzazione delle risorse turistiche dell’Umbria, intesa come destinazione turistica unitaria, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con le loro forme associative e di rappresentanza,

secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

c) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche anche attraverso lo sviluppo di un marchio regionale che ne qualifica l'immagine e la promozione e ne caratterizza prodotti e servizi offerti dalla stessa regione Umbria;
d) la promozione e la comunicazione della destinazione unitaria anche mediante l'utilizzo delle moderne tecnologie di informazione;
e) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche attraverso lo sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo e di prodotto;
f) la promozione e la valorizzazione dell'accoglienza turistica con particolare riguardo alla sostenibilità ed alla accessibilità nell'ottica di un turismo di qualità per tutti;
g) la tutela del turista;
h) la promozione e valorizzazione di nuove forme di offerta di turismo lento, esperienziale e sostenibile attraverso l'individuazione di progetti, azioni ed itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta, compresi quelli percorribili con gli ausili indispensabili alla mobilità personale.

**Art. 3**

**(Funzioni della Regione)**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e, in particolare:

a) sovraintende e coordina l'organizzazione del sistema turistico regionale;
b) programma e coordina le iniziative di promozione e comunicazione e le relative risorse finanziarie, verificandone l'efficacia e l'efficienza;

c) realizza studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
d) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione unitaria dell'Umbria;
e) promuove accordi con altre Regioni e con enti, per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico-culturali e religiosi e circuiti di eccellenza;
f) promuove accordi, favorisce, sostiene e collabora alle iniziative realizzate da enti pubblici o da soggetti privati o da soggetti pubblici- privati associati volti alla valorizzazione e alla promozione dell'Umbria. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina i criteri e le modalità di sostegno e partecipazione;
g) costituisce, sovraintende e coordina l'Organismo di gestione della destinazione di cui all'articolo 10;
h) individua e coordina gli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11;
i) individua la marca regionale di cui all'articolo 5 per valorizzare le risorse del territorio e le sue eccellenze e i servizi da essa offerti, disciplinandone la gestione e l'uso;
j) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive;
k) individua i criteri e gli standard dei servizi di informazione e accoglienza turistica e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività.

2. La Regione esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) raccolta, elaborazione, analisi, comunicazione e diffusione dei dati statistici sul turismo e delle rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo, ivi compresa l'attività di vigilanza e controllo sulle attività connesse alla statistica sul turismo;

b) attività tecnico – amministrative in materia di agenzia di viaggio e turismo, professioni turistiche, associazioni pro–loco, associazioni nazionali senza scopo di lucro e istituzione e gestione dei rispettivi elenchi;
c) sostegno alle imprese turistiche anche mediante l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto;
d) comunicazione turistica anche mediante l'istituzione e la gestione dell'ecosistema digitale del turismo di cui all'articolo 7.

3. La Regione assegna, su richiesta volontaria, il segno identificativo di qualità di cui all'art.37.
4. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni europee e altri organismi esteri.
5. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.a. di cui alla Legge 27 gennaio 2009 n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria-Sviluppumbria S.p.a.) o altri enti, aziende, agenzie e società a partecipazione pubblica.

**Art. 4**
**(Funzioni dei Comuni)**

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di:

a) valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, favorendo la partecipazione attiva degli operatori e dell'associazionismo del settore;
b) supporto alla Regione nell'organizzazione e nello sviluppo del prodotto turistico;

c) funzioni tecnico-amministrative in materia di esercizio delle strutture e delle attività ricettive;
d) controllo sulla classificazione e riclassificazione quinquennale dichiarata dal titolare della struttura ricettiva;
e) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, sull'esercizio delle professioni turistiche, ivi compresa la lotta all'abusivismo;
f) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco.

2. Il Comune esercita la vigilanza sulle strutture e sulle attività ricettive anche mediante l'accesso di propri incaricati e accerta le violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge, anche su segnalazione dei Servizi competenti della Giunta regionale e degli Ambiti turisticamente rilevanti di cui all'art. 11, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), i Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra di loro al fine di garantire una migliore efficacia dell'attività di vigilanza e controllo.
4. Nell'ambito di attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, il Comune competente può assumere e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto della disciplina degli atti di accertamento dell'articolo 13 della l. 689/1981.
5. I Comuni, in forma obbligatoriamente associata, esercitano le funzioni di cui all'articolo 11.

**Articolo 5**

**(Marca regionale – Brand system)**

1. La Regione adotta una politica unitaria di promozione e comunicazione, Marca regionale – Brand system, per rappresentare e rafforzare l'identità regionale, valorizzando, tra l'altro, i prodotti, i servizi e la pluralità dei territori.
2. La Marca regionale-Brand system costituisce lo strumento prioritario attraverso cui si promuove l'immagine unitaria dell'Umbria, a partire dalle sue tradizioni e dai suoi costumi, nonché il patrimonio materiale e immateriale della regione.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni di utilizzo della Marca regionale, nonché le condizioni per il suo inserimento nelle campagne di promozione e comunicazione e nel materiale di interesse turistico, pubblicitario e di comunicazione al pubblico.
4. La Giunta regionale provvede, altresì, a registrare la Marca regionale-Brand system, nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

**Art. 6**

**(Documento di programmazione turistica)**

1. La Giunta regionale adotta il documento di programmazione turistica triennale, di seguito denominato DPT, in coerenza con le procedure e gli strumenti comunitari, statali e regionali e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
2. Il DPT di cui al comma 1 individua i seguenti aspetti:

a) l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale, anche mediante l'utilizzo delle fonti e strumenti digitali;

b) il quadro delle risorse finanziarie disponibili da destinare alle politiche regionali in materia di turismo e le strategie per la loro valorizzazione;
c) gli obiettivi strategici e operativi di promozione e comunicazione turistica e quelli di promozione turistica integrata da realizzare in collaborazione tra le strutture regionali coinvolte;
d) gli obiettivi strategici e operativi per la qualificazione dell'offerta turistica e l'organizzazione dei prodotti turistici, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti, ivi comprese le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale;
e) l'individuazione delle linee di intervento, anche di carattere pluriennale, attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti.

3. Il DPT di cui al comma 1 ha efficacia triennale e comunque sino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato dalla Giunta regionale anche prima della scadenza sentita la competente Commissione consiliare.
4. Ogni anno la Giunta regionale, entro il 30 novembre, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di conformità e coerenza dell'attività svolta rispetto al documento di programmazione turistica approvato dall'Assemblea legislativa.
5. La Giunta regionale attiva specifiche forme di consultazione per la predisposizione del DPT di cui al comma 1, anche avvalendosi dell'Organismo di gestione della destinazione di cui all'art. 10.

**Art. 7**

**(Ecosistema digitale del turismo)**

1. L'Ecosistema digitale del turismo è costituito dall'insieme degli strumenti digitali funzionali

all’analisi, alla conoscenza e alla comunicazione del turismo dell’Umbria, nonché allo sviluppo dell’industria del turismo.

2. I principali strumenti sono il portale turistico regionale, denominato Umbriatourism, che svolge funzioni di informazione, comunicazione e promo-commercializzazione e la Banca dati ricognitiva di cui all’articolo 36, denominata Turismatica.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il funzionamento e le modalità di gestione dell’ecosistema di cui al comma 1.
4. La Regione per la gestione dell’ecosistema digitale di cui al comma 1 può avvalersi di società a partecipazione pubblica.

## CAPO II
## Organizzazione turistica regionale

### Art. 8
### (Destinazione turistica)

1. La Regione individua come destinazione turistica unitaria l’intero territorio dell’Umbria e, conseguentemente, valorizza e promuove l’integrazione delle destinazioni territoriali.

### Art. 9
### (Sistema turistico regionale)

1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, definisce e coordina il sistema turistico regionale coinvolgendo gli enti pubblici e le loro forme associative, nonché i soggetti privati che concorrono allo sviluppo del prodotto turistico regionale, ivi comprese le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per adottare una strategia unitaria di promozione e comunicazione dell'Umbria, la Regione:

a) individua la marca regionale di cui all'art. 5

b) si avvale dell'Organismo di gestione della destinazione di cui all'art.10;

c) individua e coordina gli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'art.11.

**Art. 10**

**(Organismo di gestione della destinazione)**

1. La Regione costituisce, sovraintende e coordina un organismo centrale di governo della destinazione unitaria Umbria denominato Organismo di gestione della destinazione (OGD).
2. L'OGD non ha personalità giuridica ed è costituito sottoforma di accordo di collaborazione tra enti pubblici. Ne fanno parte la Regione, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria, un rappresentante per ciascun ambito turisticamente rilevante di cui all'articolo 11 e la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) dell'Umbria.
3. L'OGD può attivare specifiche forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati che sviluppano attività di marketing territoriale.
4. L'OGD svolge, senza oneri a carico del bilancio regionale, le seguenti funzioni:

a) effettua attività di supporto per la programmazione regionale di cui all'art. 6;

b) coordina le azioni individuate nel DPT di cui all'art. 6;

c) svolge funzioni di studio e monitoraggio sul fenomeno turistico;

d) indirizza le attività legate alla promo-commercializzazione nel portale turistico regionale;

e) promuove azioni volte all'aggregazione e all'organizzazione commerciale dell'offerta turistica per prodotti e per tematismi;
f) svolge azioni volte a rafforzare e migliorare la sostenibilità del sistema turistico regionale;
g) promuove l'implementazione, la diffusione e l'utilizzo della Marca regionale -Brand system di cui all'articolo 5 nell'ecosistema turistico regionale;
h) svolge analisi dei sistemi professionali e formativi e avanza proposte sui relativi fabbisogni;
i) svolge tutte le altre attività assegnate dalla Giunta regionale con proprio atto.

5. L'OGD per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 4, è supportato da un comitato tecnico di cui fanno parte, a titolo gratuito, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore allargato nonché le strutture tecniche dei componenti dell'ODG stesso. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina il suo funzionamento e gli ambiti di competenza. La partecipazione all'attività del comitato tecnico non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.
6. L'OGD può supportare i soggetti pubblici e privati per la costruzione dell'offerta promo-commerciale e dei prodotti turistici.

**Art. 11**
**(Ambiti turisticamente rilevanti)**

1. Gli ambiti turisticamente rilevanti, intesi come aggregazione di Comuni contigui con un'offerta turistica omogenea, costituiscono l'articolazione territoriale dell'organizzazione turistica regionale.
2. Al fine di ottimizzare il sistema turistico regionale, gli ambiti di cui al comma 1 possono essere costituiti fino ad un numero massimo di sei.

3. In ogni ambito di cui al comma 1, i Comuni associati con le forme previste dalla normativa vigente, designano un Comune capofila che cura i rapporti con la Regione Umbria, l'OGD e gli altri Comuni aderenti.
4. Gli ambiti turisticamente rilevanti svolgono le seguenti funzioni:

a) servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'art.12, con particolare attenzione all'accessibilità e fruibilità di itinerari e servizi;
b) redazione diffusa delle articolazioni territoriali del portale turistico regionale;
c) supporto all'attività della Umbria Film Commission;
d) prenotazione e vendita di servizi di carattere turistico-culturale nel rispetto della normativa vigente in materia;
e) monitoraggio, supporto e segnalazione ai Comuni del territorio di riferimento ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 4, commi 2,3 e 4;
f) supporto alla raccolta dei dati statistici sul turismo;
g) armonizzazione e valorizzazione di un calendario degli eventi all'interno di ciascun ambito e tra gli ambiti stessi.

5. La Giunta regionale previa concertazione con gli enti locali e sentita la competente Commissione consiliare, individua, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il numero degli ambiti ed i Comuni appartenenti a ciascun ambito di cui al comma 1, sulla base dei seguenti parametri:

a) contiguità territoriale;
b) presenze turistiche;
c) popolazione residente.

6. Ciascun ambito presenta annualmente alla regione un programma di attività che definisce dettagliatamente almeno le funzioni di cui al comma 4.
7. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri per l'assegnazione delle risorse

finanziarie per l'espletamento delle attività individuate nel programma annuale di cui al comma 6.

**Art. 12**

**(Servizi di informazione e accoglienza turistica)**

1. In ciascun ambito turisticamente rilevante individuato ai sensi dell'articolo 11, i Comuni aderenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 3, esercitano il servizio di informazione e accoglienza turistica.
2. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere svolti anche da partenariati tra enti pubblici e soggetti privati oppure dai soli soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio e le associazioni pro loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione i segni distintivi e le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard minimi dei relativi servizi, in conformità con la marca regionale-brand system di cui all'articolo 5.

**Art. 13**

**(Associazioni pro-loco)**

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco, organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, enogastronomiche e sociali locali, concorrendo a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori anche attraverso specifici progetti nell'ambito delle strategie definite dall'OGD.

2. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle associazioni pro-loco, gestito ed aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
3. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità, i criteri e le procedure per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni pro loco e per il sostegno alle attività di cui al comma 1.

## TITOLO II
## TURISMO LENTO, ESPERIENZIALE, SOSTENIBILE E ACCESSIBILE

### Capo I
### Finalità e modalità operative

### Art. 14
### (Valorizzazione e promozione del Turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile)

1. La Regione, nel rispetto delle normative statali e europee, favorisce azioni di valorizzazione e promozione del territorio, del patrimonio naturale, storico-paesaggistico, culturale e delle eccellenze regionali per lo sviluppo di forme di offerta di turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile.
2. La Regione riconosce e promuove gli itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta, inseriti nel “Sistema regionale della Rete degli itinerari e dei percorsi del turismo lento e sostenibile”, ivi compresi i cammini, gli itinerari turistico-culturali ubicati anche parzialmente nel territorio regionale, garantendo la ricerca puntuale di soluzioni in materia di accessibilità e fruibilità.
3. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge:

a) individua progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla valorizzazione, alla

promozione e alla comunicazione degli itinerari di cui al comma 2, secondo i principi della pluralità, partecipazione, accessibilità, inclusività e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali;

b) promuove intese e accordi con altre regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;
c) promuove accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ;
d) promuove e/o coordina iniziative e azioni dirette all'inserimento degli itinerari di cui al comma 2 tra gli Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa;
e) promuove l'individuazione ed il riconoscimento degli itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta di interesse regionale.

**Art. 15**
**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente titolo, sono:

a) "cammini": gli itinerari di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, religiosi e culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;
b) "itinerari turistico-culturali": i percorsi d'interesse regionale, interregionale o internazionale che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico,

religioso, letterario, artistico, architettonico e/o di valorizzazione delle eccellenze territoriali;

c) “ciclovie”: itinerari che consentono il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità turistica);
d) “itinerari ciclabili”: itinerari tracciati da enti pubblici o privati, documentati con una guida, una mappa o una traccia di GPX;
e) “sentieri”: itinerari a fondo naturale in luoghi montani e campestri, in pianura e collina, in boschi e prati, tra terreni, boschi o rocce. Possono essere turistici, escursionistici, attrezzati, storici e tematici;
f) “ippovie”: itinerari percorribili a cavallo, progettati prevalentemente per escursioni e trekking a cavallo, consistenti in percorsi articolati lungo vecchie mulattiere, strade sterrate e sentieri, con aree di sosta presso strutture ricettive.

**Art. 16**
**(Criteri, standard di qualità e riconoscimento degli itinerari)**

1. Gli itinerari di cui all’articolo 14, comma 2 devono possedere requisiti e caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, anche in relazione all’utilizzo plurimo degli stessi, e ponendo particolare attenzione all’accessibilità e inclusività.
2. La Giunta regionale, con regolamento, definisce, in particolare:

a) gli standard qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi forniti e all'accoglienza,
b) i criteri e le modalità per il riconoscimento e il coordinamento organizzativo degli itinerari

di interesse regionale, anche ai fini della realizzazione di appositi strumenti pubblici di catalogazione.

**Art. 17**
**(Operatori professionali del turismo lento)**

1. La Regione promuove la formazione professionale specializzata degli operatori del turismo lento con particolare riferimento a coloro che già operano accompagnando singoli o gruppi in itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta.

**Art. 18**
**(Osservatorio del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile)**

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere il turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile, si avvale di un osservatorio per attività di ricerca, studio e analisi, senza oneri a carico del bilancio regionale. L'Osservatorio supporta la Giunta regionale per l'elaborazione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2.
2. L'osservatorio di cui al comma 1, anche in chiave prospettica ed evolutiva, può altresì formulare proposte in materia di:

a) formazione professionale degli operatori del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile;
b) adeguata informazione al turista sugli operatori di cui alla lettera a);
c) accoglienza non convenzionale e servizi sui cammini e gli altri itinerari del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile di cui all'art. 15;
d) forme e modalità di gestione dei cammini e degli altri itinerari del turismo lento,

esperienziale, inclusivo e sostenibile ai fini della qualità della fruizione;

e) raccordo e collegamenti tra i cammini e la rete dei mezzi di trasporto pubblico, anche al fine di favorire l'intermodalità e l'accessibilità;
f) fruibilità e accessibilità delle forme di ospitalità e degli itinerari del turismo lento da parte di persone con disabilità;
g) fruibilità di esperienze a livello territoriale.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione e il funzionamento dell'osservatorio e le modalità di collaborazione con l'OGD di cui all'articolo 10. La partecipazione all'attività dell'osservatorio non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

**Art. 19**
**(Turismo accessibile)**

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), l'offerta turistica regionale ne garantisce la fruizione alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, estesa anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le

autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, ivi comprese le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale nonché le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone con disabilità, le strutture ricettive forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime.

## TITOLO III
## STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

### Capo I
### Strutture ricettive

#### Art. 20
#### (Strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive sono:

a) esercizi alberghieri;
b) esercizi extralberghieri;
c) esercizi all'aria aperta;
d) residenze d'epoca.

### Capo II
### Strutture ricettive alberghiere

#### Art. 21
#### (Tipologie esercizi alberghieri)

1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative e altri servizi accessori declinate nelle seguenti tipologie:

a) alberghi
b) alberghi diffusi
c) villaggi-albergo
d) condhotel.

2. Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso dipendenze costituite da immobili posti nelle immediate adiacenze degli stessi, dotate ciascuna di almeno tre camere che non possono essere considerate struttura ricettiva alberghiera autonoma. Il servizio di ricevimento è ubicato nella struttura principale.
3. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla presenza di un edificio principale in cui sono presenti almeno il servizio di portineria e ricevimento e le sale ad uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati in cui possono essere situati altri servizi accessori generali. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.
4. I villaggio-albergo sono strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5. I condhotel sono strutture ricettive alberghiere composte da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie netta destinata alle camere a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto

dall'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

6. Gli esercizi alberghieri di cui al comma 1 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi, e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.
7. Negli esercizi alberghieri classificati a uno, due e tre stelle, le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella O allegata alla presente legge.
8. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro stelle, cinque stelle e cinque stelle lusso, le camere sono ad uno, due, tre e a quattro posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella O allegata alla presente legge.

9. Gli esercizi alberghieri classificati cinque stelle, assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando l’immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.
10. Le dipendenze degli alberghi devono avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.
11. Gli alberghi diffusi, i villaggi- albergo ed i condhotel non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.
12. La Giunta regionale, per gli alberghi diffusi di cui al comma 3 , stabilisce con proprio atto da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;
b) la distanza massima tra l'edificio principale e gli altri edifici.

## Capo III
## Strutture ricettive extralberghiere

### Art. 22
### (Tipologie esercizi extralberghieri)

1. Sono strutture ricettive extralberghiere:

a) country house;
b) case e gli appartamenti per vacanze;
c) affittacamere;
d) bed and breakfast;
e) case per ferie;
f) ostelli;
g) rifugi;
h) agriturismi e fattorie didattiche.

### Art. 23
### (Country house)

1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country

house sono dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina o da idoneo angolo cottura, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle country house è sempre consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.
3. Le country house sono classificate in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella B) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
4. Nelle country house le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

**Art. 24**

**(Case e appartamenti per vacanze)**

1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.
2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.
4. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.
5. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella C) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e prevenzione incendi.
6. Nelle case e appartamenti per vacanze le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P allegata alla presente legge.

**Art. 25**
**(Affittacamere)**

1. Sono affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto in appartamenti ammobiliati, senza l'utilizzo da parte dell'ospite dell'angolo cottura o della cucina, posti in uno stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale.
2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;
b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

3. L'attività di affittacamere in forma non imprenditoriale non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

4. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo II della presente legge.
5. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.
6. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.
7. Gli esercizi di affittacamere sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella D) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
8. Negli esercizi di affittacamere la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico- sanitaria.

**Art. 26**
**(Bed and breakfast)**

1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.
3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata, con le modalità di cui al comma 1, e non occasionale. L’attività è svolta in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività

si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;

b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. Tale attività è svolta in non più tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.
5. I bed and breakfast sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella E) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
6. Nei bed and breakfast la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico- sanitaria.

**Art. 27**
**(Case per ferie)**

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o gruppi, organizzate e gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso quello di ristorazione per i soli alloggiati,

sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.
4. Le case per ferie possono assumere anche le seguenti denominazioni:

a) “case religiose di ospitalità” se gestite da enti religiosi riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) che accolgono, a pagamento, chiunque lo richiede nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio;
b) “centro soggiorno studi” se gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati operanti nel settore della formazione che si dedicano ad una ospitalità finalizzata all’educazione e alla formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l’attività didattica e convegnistica specializzata.

5. Le case per ferie, ad eccezione di quelle denominate “centri soggiorno studi”, sono classificate sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella F) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
6. Le case per ferie denominate “centri soggiorno studi” sono classificate sulla base dei requisiti previsti per gli alberghi classificati almeno a 2 stelle, nel rispetto

della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

7. Nelle case per ferie le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

**Art. 28**
**(Ostelli)**

1. Sono ostelli gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento, anche in spazi comuni, prevalentemente di giovani, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali e sportive.
2. Gli ostelli, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere anche la denominazione “kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi” se l’ospitalità è finalizzata anche allo sviluppo sociale e pedagogico e la clientela è costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni. Nei “kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi”, aperti solitamente nei periodi di vacanza estivi e/o invernali, è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.
3. Negli ostelli possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.
4. Gli ostelli sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella G) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
5. Negli ostelli le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni

minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

**Art. 29**
**(Rifugi)**

1. Sono rifugi le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate, collegate prevalentemente ai cammini e alla rete escursionistica.
2. I rifugi sono gestiti da enti pubblici, associazioni o soggetti privati.
3. I rifugi sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella H) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
4. Nei rifugi le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.

**Art. 30**
**(Agriturismi e fattorie didattiche)**

1. Gli agriturismi e le fattorie didattiche sono disciplinati dal Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).
2. Alle strutture ricettive di cui al comma 1, si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia e dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), le disposizioni della presente legge.

## Capo IV
## Strutture ricettive all'aria aperta

**Art. 31**
**(Esercizi ricettivi all'aria aperta)**

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:

a) campeggi;

b) camping village;

c) villaggi turistici.

2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

4. I campeggi di cui al comma 2 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella I) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.

5. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

6. I camping village di cui al comma 5 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella L) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle e tre stelle.

7. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per

la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

8. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata tabella I utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.
9. I villaggi turistici di cui al comma 7 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella M) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle e due stelle.
10. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge.
11. Nelle strutture fisse è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.
12. Nelle strutture fisse le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P allegata alla presente legge.
13. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui al presente articolo, che propongono un servizio di pernottamento in modalità alternativa e innovativa in strutture fisse o mobili in un'area dedicata, possono utilizzare commercialmente la denominazione aggiuntiva "area glamping".

## Capo V
## Residenze d'epoca

### Art. 32
### (Residenze d'epoca)

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare pregio.
4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
5. Le residenze d'epoca possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ai sensi della normativa vigente;
b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. La gestione in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che conserva le caratteristiche della civile abitazione.

6. Le residenze d'epoca di cui al comma 5, lettera b), mantengono la destinazione residenziale, possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

7. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.
8. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
9. Le residenze d’epoca sono classificate in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella N) allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.

**Art. 33**
**(Commissione per le residenze d'epoca)**

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d'epoca, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca di cui all' articolo 32 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, attestati dal titolare ai sensi dell' articolo 38, comma 2, lettera l.
3. La Giunta regionale con proprio atto definisce la composizione, il funzionamento e la durata della Commissione, nonché le modalità ed i termini per l'espressione del parere di cui al comma 2. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

## Capo VI
## Ospitalità diffusa
### Art. 34

**(Ospitalità diffusa)**

1. Al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei centri storici minori, le strutture ricettive di cui al presente titolo possono realizzare una forma di ospitalità aggregata con altre strutture ricettive o con titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nei centri storici minori del medesimo Comune e utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa”.
2. Le strutture ricettive e gli esercizi di cui al comma 1 che compongono l'ospitalità diffusa, ove gli stessi non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in una delle forme associative previste dalla normativa vigente in materia, che assume la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del servizio di ricevimento degli ospiti. I titolari delle singole strutture ricettive e dei singoli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rimangono responsabili della conduzione dei servizi da loro offerti.
3. I centri storici minori nei quali è consentita la realizzazione dell'ospitalità di cui al presente articolo sono quelli individuati ai sensi dell' articolo 21, comma 12, lettera a) .

## Capo VII
## Norme comuni per le attività ricettive

### Art. 35
### (Codice identificativo nazionale)

1. In attuazione dell’articolo 13 ter, comma 2, della legge15 dicembre 2023, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili),

la Regione ricodifica come Codice Identificativo Nazionale (CIN) il Codice Identificativo Regionale (CIR) assegnato alle strutture ricettive di cui all'articolo 20 e alle locazioni turistiche di cui all'articolo 48 della presente legge secondo le modalità previste nel medesimo articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 6, della l.191/2023, il CIN di cui al comma 1, deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, nonché in caso di strutture ricettive e locazioni turistiche prive di CIN, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 13 ter, comma 9, della l.191/2023.

**Art. 36**
**(Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche)**

1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, denominata Turismatica, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2011. La Banca dati, realizzata attraverso apposite piattaforme informatiche, è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell' articolo 13 quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, individua le informazioni da inserire nella Banca dati e ne disciplina criteri, modalità e procedure per la formazione, l'accesso e l'aggiornamento.

**Art. 37**
**Segno identificativo di qualità**

1. Al fine della valorizzazione dell'offerta turistica ricettiva, anche con particolare riguardo alla accessibilità ed inclusività delle persone con disabilità ed alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove e riconosce nell'ambito della strategia del Brand system di cui all'art. 5, un segno identificativo di qualità alle strutture ricettive di cui all'articolo 20.
2. L'assegnazione del segno identificativo di cui al comma 1 è effettuata dalla Regione su base volontaria.
3. La Giunta regionale per le finalità di cui al presente articolo si avvale di un nucleo tecnico senza oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione alle attività del nucleo tecnico non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale e l'ANCI Umbria, con proprio atto stabilisce:

a) le caratteristiche del segno identificativo di qualità;
b) i criteri e le modalità di assegnazione;
c) gli effetti anche in termini di competitività del riconoscimento;
d) la composizione ed il funzionamento del nucleo tecnico di cui al comma 3.

**Art. 38**
**(Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive)**

1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi) allo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all' art. 113 della l.r. n. 1/2015 del Comune competente per territorio. La SCIA attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia.

2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.), sul possesso dei requisiti di cui alle Tabelle allegate alla presente legge, nonché sulle seguenti informazioni:

a) denominazione;
b) dati relativi al titolare;
c) dati identificativi catastali e categoria catastale dell'immobile;
d) tipologia ricettiva;
e) requisiti minimi obbligatori;
f) capacità ricettiva;
g) ubicazione;
h) periodo di apertura;
i) possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenti, in particolare in materia di igiene e sanità, urbanistica, edilizia, pubblica sicurezza e prevenzione incendi;
j) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;
k) classificazione della struttura e per le strutture alberghiere, delle eventuali dipendenze;
l) per le residenze d'epoca di cui all'articolo 32, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 32, commi 1, 2 e 3;
m) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.

3. È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, la variazione, della capacità ricettiva, della localizzazione e di ogni altro elemento strutturale previsto per l'esercizio dell'attività.
4. È soggetta a previa comunicazione al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli di cui al comma 3 e ogni variazione degli elementi dichiarati nel dettaglio struttura di cui al comma 6, salvo quanto indicato al comma 5. È altresì soggetta a comunicazione al Comune la cessazione dell'attività entro quindici giorni dal verificarsi della cessazione medesima.
5. La variazione di titolarità è soggetta a comunicazione al Comune da effettuarsi prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o entro un anno dalla morte del titolare.
6. Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative, alle dotazioni, alle caratteristiche e all'accessibilità della struttura ed ai servizi offerti.
7. La classificazione e la riclassificazione della struttura ricettiva è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato rispettivamente all'atto della presentazione della SCIA e all'atto della comunicazione quinquennale al SUAPE del Comune competente per territorio. La classificazione delle strutture ricettive ha validità quinquennale e per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.

8. Qualora la riclassificazione dichiarata dal titolare ai sensi del comma 6 del non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori di cui alle Tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e P si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della presente legge.
9. Il Comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, nonché la riclassificazione quinquennale comunicata ai sensi del comma 7, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.
10. La Regione implementa la banca dati di cui all' articolo 36 con i dati dichiarati dal titolare.
11. Il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva di cui al comma 2, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
12. Il Comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 2, anche rispetto a quelli corrispondenti alla classificazione e riclassificazione dichiarata, applica le disposizioni di cui all'articolo 40.
13. Il Comune in ogni momento può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva e può adottare i provvedimenti conseguenti.

**Art. 39**
**(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)**

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile all'esterno della struttura la tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o dei girasoli corrispondenti alla classificazione attribuita e il CIN di cui all'articolo 35.

2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità, le informazioni sull’accessibilità, la Partita IVA, ove prevista, e il CIN di cui all’articolo 35.
3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA, il dettaglio struttura e il CIN di cui all’articolo 35.
4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e il numero delle camere occupate sulla banca dati Turismatica di cui all’art. 36, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività devono darne comunicazione preventiva al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette tempestivamente copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all' articolo 38, comma 9 . Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi. Decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.
8. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla cessazione——dell'attività devono darne comunicazione entro il termine indicato all'articolo 38, comma 4, al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette tempestivamente copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all' articolo 38, comma 9. Alla comunicazione di chiusura di cui al presente comma, consegue la chiusura d'ufficio della relativa posizione anagrafica in Turismatica di cui all'articolo 36.

**Art. 40**
**(Provvedimenti)**

1. Il Comune competente per territorio, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 38, applica le disposizioni di cui all'articolo 19 della l. 241/90.
2. Il Comune adotta le procedure di cui alla l. 241/1990, in particolare in caso di:

a) mancata presentazione della SCIA per le variazioni di cui all'articolo 38, comma 3;
b) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 38, commi 4 e 5;
c) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 39.

3. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 21 e 31, qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il Comune consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività può essere sospesa. Nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, il Comune assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente o assume determinazioni ai sensi del comma 1.
4. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 32, qualora la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il Comune assume determinazioni ai sensi del comma 1.

**Art. 41**
**(Apertura)**

1. I titolari delle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo dichiarano nella SCIA di cui all'articolo 38 i periodi di apertura.
2. La variazione del periodo di cui al comma 1 è comunicata preventivamente al SUAPE del Comune competente per territorio.

**Art. 42**
**(Denominazione)**

1. A ciascuna struttura ricettiva di cui al presente Titolo è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio regionale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.
2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per primo ha presentato la SCIA.
3. La denominazione non può contenere il riferimento ad una tipologia ricettiva diversa da quella dichiarata.
4. Il Comune competente per territorio verifica la denominazione dichiarata nella SCIA con quelle contenute in Turismatica di cui all'articolo 36 e adotta le proprie determinazioni.

**Art. 43**
**(Suite e letto aggiunto)**

1. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 20, le camere assumono la denominazione di suite se composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati.

2. Nelle camere delle strutture ricettive turistiche di cui all’articolo 20, può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

**Art. 44**
**(Reclamo)**

1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al Comune competente per territorio.
2. Il Comune, valutato il reclamo, qualora non lo ritenga manifestamente infondato, informa la struttura ed effettua gli accertamenti conseguenti.
3. Il Comune, altresì, comunica all'interessato ed al Servizio regionale competente in materia di turismo l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

**Art. 45**
**(Piscine natatorie)**

1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo si applica la normativa regionale vigente in materia.

**Art. 46**
**(Sanzioni amministrative)**

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva o pubblicizza con qualsiasi mezzo una attività ricettiva senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque dichiara requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all' articolo 38, commi 1,2 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3. Chiunque non dichiara ai sensi dell' articolo 38, commi 3,4,e 5, la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa di cui all' articolo 38, comma 1 , è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività senza averne data preventiva comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 39, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA ai sensi dell'articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, ed alla cessazione dell'attività di somministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
7. Chiunque rifiuta di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio, è soggetto alla sanzione

amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00;

8. Chiunque non espone o espone in modo non visibile la SCIA ed il dettaglio struttura ai sensi dell'articolo 39, comma 3 , è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
9. Chiunque espone o pubblicizza con qualunque mezzo dati non conformi rispetto a quanto dichiarato nella SCIA e nel dettaglio struttura, ai sensi dell'articolo 38 o un livello di classificazione o una denominazione o una tipologia ricettiva diverse da quelle dichiarate ai sensi del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo la propria struttura ricettiva senza indicare le generalità dichiarate nella SCIA e/o le informazioni sull'accessibilità, e/o la Partita IVA ove prevista ai sensi dell'articolo 39, comma 2 , è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
11. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 35, è soggetto alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
12. Chiunque pone in essere pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista, è

soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

13. Chiunque pone in essere pubblicità o commercializzazione non corrispondente al vero sull'accessibilità e inclusività della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
14. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori per la tipologia ricettiva previsti nella presente legge o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
15. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui all' articolo 39, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.
16. Chiunque non comunica annualmente al Comune il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all' articolo 39, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
17. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dal Comune ai sensi dell'articolo 38, comma 13 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività sanzionata, nel rispetto della normativa vigente in materia.
18. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività sanzionata, il Comune applica l'articolo 17-ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

19. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 15 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica.
20. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 15, sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983 .
21. Ai sensi dell’art. 13 ter, comma 11, della l.191/2023, i proventi delle sanzioni di cui al comma 11 del presente articolo sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

## TITOLO IV
## OSPITALITA’ NON CONVENZIONALE

### Capo I
### Aree attrezzate per la sosta temporanea

#### Art. 47
#### (Aree attrezzate per la sosta temporanea)

1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere e istituire aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi fino ad un massimo di ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta nel territorio comunale.
2. Le aree attrezzate di sosta temporanea di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto dell' articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.
3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.
4. Alle aree attrezzate per la sosta temporanea non si applicano le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.

## Capo II
## Locazioni turistiche

### Art. 48

### (Locazioni turistiche)

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giungo 2017, n. 96 sono disciplinate dall’ art. 13 ter della

l.191/2023. Ai fini della presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 7, della l. 191/2023 nonché delle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica ed edilizia e devono possedere i requisiti strutturali e igienico – sanitari previsti per la civile abitazione e le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della tutela del turista consumatore e della trasparenza sulle forme di ospitalità turistica nonché per la gestione della banca dati di cui all'articolo 36 e della rilevazione ai fini statistici del movimento turistico, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 in forma non imprenditoriale comunicano al SUAPE del Comune competente per territorio, l'ubicazione, i dati identificativi catastali e la categoria catastale degli alloggi, la capacità ricettiva dell'offerta locativa e le informazioni di cui al comma 2.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 8 della l. 191/2023, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 in forma imprenditoriale presentano la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAPE competente per territorio ai sensi dell' articolo 19 della l.241/1990. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sulle seguenti informazioni:

a) dati relativi al titolare;
b) dati identificativi catastali e categoria catastale degli alloggi;
c) capacità ricettiva dell'offerta locativa;
d) ubicazione;
e) possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

5. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 o alla SCIA di cui al comma 4, per le finalità di cui all'articolo 36, l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa al dettaglio delle unità immobiliari, alle dotazioni, alle caratteristiche e all'accessibilità dell'alloggio.
6. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 che non intendono più continuare l'offerta locativa sono tenuti a comunicarlo al Comune competente per territorio indicandone la data di decorrenza.
7. Per le finalità di cui all'articolo 36, il Comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la comunicazione di cui al comma 3 o la SCIA di cui al comma 4 ed il dettaglio struttura di cui al comma 5 e le comunicazioni di chiusura di cui al comma 6 con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale. Alla comunicazione di chiusura di cui al comma 6, consegue la chiusura d'ufficio della

relativa posizione anagrafica in Turismatica di cui all’articolo 36.

8. I soggetti di cui al comma 3 e 4 , sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 9 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
9. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e il numero delle camere occupate, sulla banca dati Turismatica di cui all’art. 36, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
10. Il Comune esercita la vigilanza sull’attività di locazione turistica anche mediante l’accesso di propri incaricati e accerta le violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione dei Servizi competenti della Giunta regionale e degli Ambiti turisticamente rilevanti di cui all’articolo 11, secondo le disposizioni della l.689/1981.
11. Nell’ambito di attività di vigilanza, il Comune competente può assumere e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva

e procedere ad ispezioni nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto della disciplina degli atti di accertamento dell'articolo 13 della l. 689/1981.

12. Oltre a quanto già disciplinato dall'articolo 13 ter comma 9 della l. 191/2023, è soggetto a sanzione amministrativa:

a) da euro 500,00 ad euro 2.500,00, chiunque dà in locazione turistica gli alloggi di cui al comma 1 in caso di omessa comunicazione di cui al comma 3;

b) da euro 500,00 ad euro 2.000,00, chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui al comma 9.

13. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 12, ad eccezione della lettera b), sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. n. 15/1983 . Il relativo gettito è destinato a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

14. I proventi della sanzione amministrativa di cui al comma 12, lettera b) sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. n. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica.

15. Alle locazioni turistiche non si applicano le disposizioni di cui al titolo III ad eccezione di

quanto previsto agli articoli 35 e 36 della presente legge.

## Capo III
## Ospitalità del camminatore

### Art. 49
### (Alloggio del pellegrino)

1. Gli alloggi del pellegrino sono strutture ricettive situate lungo i cammini di cui all'art. 15, lettera a) e comunque a distanza non superiore a 700 metri dal tracciato.
2. Gli alloggi di cui al comma 1, all'interno di edifici esistenti di esclusiva proprietà di enti pubblici o enti religiosi, possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro ed offrono gratuitamente alloggio ai pellegrini.
3. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi indicati nella tabella Q allegata alla presente legge.
4. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle normative vigenti.
5. Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella Q allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi.
6. L'ospitalità può essere concessa qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) possesso della credenziale personale del pellegrino da parte di ogni ospite;
b) permanenza massima di una notte;
c) gratuità dell'accoglienza.

7. I gestori delle strutture di cui al comma 1 comunicano al SUAPE del Comune competente per territorio gli alloggi destinati al pellegrino, indicando anche il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. La comunicazione è corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sul possesso dei requisiti di cui alla tabella Q allegata alla presente legge e di quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, e prevenzione incendi.
8. Il Comune competente per territorio sulle dichiarazioni di cui al comma 7 effettua i controlli di cui al d.p.r. 445/2000 e laddove all'esito delle verifiche emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, ordina la chiusura dell'attività.
9. Il provvedimento di cui al comma 8 viene adottato previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/90, fatte salve ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso, in particolare a motivo della necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'igiene e la pubblica incolumità.
10. Per le finalità di cui all'articolo 36, il Comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la comunicazione di cui al comma 7 con le

modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale.

11. I soggetti di cui al comma 7 sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 12 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
12. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 7 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun pellegrino sulla banca dati Turismatica di cui all’art.36, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
13. Agli alloggi del pellegrino non si applicano le disposizioni di cui al titolo III ad eccezione di quanto previsto agli articoli 35, 36 e 42 della presente legge.

## TITOLO V
## REQUISITI IGIENICO SANITARI PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI NELLE STRUTTURE RICETTIVE

### Capo I
### Norme comuni preparazione/somministrazione alimenti

### Art. 50

**(Modalità per lo svolgimento dell'attività di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande)**

1. L'attività di preparazione, somministrazione e sporzionatura di alimenti e bevande, ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui alla presente legge, è soggetta, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, all'osservanza della disposizioni in campo alimentare ed in particolare del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (di seguito Reg. CE n. 852/2004) e del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
2. L'attività di preparazione e somministrazione della prima colazione negli affittacamere di cui all'articolo 25, comma 4 e nei bed and breakfast e negli affittacamere di cui all'articolo 26, è soggetta al rispetto della normativa vigente in campo alimentare ed in particolare dei Reg. CE n. 852/2004 e n. 178/2002.
3. I titolari delle strutture ricettive di cui al titolo III che eseguono l'attività di cui al comma 1 e 2, presentano ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 la Notifica ai fini della Registrazione (di seguito NIA Sanitaria) allo sportello unico per le attività produttive e per

l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio.

4. Il Comune competente per territorio trasmette la NIA sanitaria di cui al comma 2 all'Azienda USL territorialmente competente per l'effettuazione del controllo di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

## Capo II
## Preparazione e somministrazione prima colazione Bed and Breakfast e Affittacamere gestiti in forma imprenditoriale

### Art. 51
### (Cucina domestica)

1. Per la preparazione e somministrazione della prima colazione nelle tipologie ricettive affittacamere di cui all'articolo 25, comma 4 e bed and breakfast di cui all'articolo 26 viene utilizzata la cucina domestica.
2. Le dimensioni della cucina domestica devono essere tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento (minimo mq 2 di spazio utile per ogni operatore-familiare al netto delle attrezzature e piani di lavoro).

### Art. 52
### (Requisiti)

1. I soggetti di cui all'articolo 50, comma 3 che preparano e somministrano la prima colazione nei bed and breakfast e negli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al Reg. CE 852/2004 e al Reg. CE 178/2002, devono altresì attenersi alle seguenti prescrizioni:
   a) durante le lavorazioni per la preparazione della prima colazione per gli ospiti, la cucina non può essere utilizzata per altre lavorazioni domestiche;
   b) pareti, pavimento, porte e superfici a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;
   c) le acque di lavaggio devono confluire in scarichi a sifone;
   d) devono essere previste adeguate protezioni alle finestre contro gli insetti e altri animali nocivi;
   e) gli alimenti per la prima colazione degli ospiti devono essere conservati separatamente da quelli destinati alla famiglia;
   f) non possono essere utilizzate per la manipolazione degli alimenti superfici in legno, ma devono essere sostituite o rivestite con appositi materiali opportunamente certificati;
   g) deve essere previsto un apposito armadio/spazio chiuso dove devono essere presenti detersivi, disinfettanti che potrebbero comunque alterare o contaminare gli alimenti;

h) è vietato l'ingresso degli animali domestici;
i) per gli addetti - familiari della cucina è possibile utilizzare il servizio igienico dell'abitazione a condizione che non sia a diretto contatto con la cucina domestica ma sia presente una zona filtro;
j) è obbligatoria la presenza di una lavastoviglie all'intero della cucina;
k) deve essere elaborato un manuale di autocontrollo e deve essere prevista la formazione dei familiari o addetti che manipolano e/o somministrano gli alimenti per la prima colazione.

**Art. 53**
**(Rifiuti di cucina)**

1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo. 2, comma 2, lettera g) del Reg. CE n. 1069/2009, possono essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili attraverso il servizio pubblico territoriale, sia per quello che concerne la raccolta differenziata che per il compostaggio domestico.

**Capo III**
**Preparazione e somministrazione alimenti e bevande ove consentite**
**Art. 54**
**(Cucina professionale o catering)**

1. Per l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui al titolo III deve essere utilizzata la cucina professionale.

2. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande all'interno della struttura ricettiva, può essere effettuato mediante un servizio esterno di catering.

**Art. 55**
**(Requisiti cucina professionale)**

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE n. 852/2004 per la cucina professionale sono richiesti i seguenti requisiti:

a) superficie adeguata alla capacità produttiva tale da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale che lavora nella cucina;
b) pareti lavabili e disinfettabili (piastrelle, pitture idrofughe) sino ad altezza adeguata;
c) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in modo da facilitare l'evacuazione delle acque di lavaggio;
d) soffitto facile da pulire e che non permetta la formazione di muffe o caduta di polvere;
e) finestre e porte costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia protette da dispositivi anti insetti ed altri animali (compresi animali domestici come cani e gatti). Se l'altezza o le finestre, non sono sufficienti per un'idonea aerazione od illuminazione, occorre prevedere "sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e sistemi di illuminazione artificiale";
f) presenza di almeno due lavelli, o uno a doppia vasca per lavaggio alimenti e stoviglie, facilmente igienizzabili, forniti di acqua calda e fredda. Almeno un lavello, se

non si dispone di apposito lavamani, dovrà essere dotato di rubinetteria a pedale o a ginocchio, o di fotocellula, distributore di sapone ed asciugamani a perdere;

g) contenitori per rifiuti con coperchio azionato a pedale;
h) cappa sovrastante il punto cottura dimensionata in modo da garantire efficiente captazione di fumi e vapori e loro convogliamento in copertura;
i) tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile;
j) armadietti chiusi dove riporre stoviglie ed ingredienti (i materiali per la pulizia e la disinfezione devono essere conservati in un locale od armadio separato rispetto a quello degli alimenti);
k) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro;
l) presenza di una lavastoviglie;
m) deve essere elaborato un manuale di autocontrollo e deve essere prevista la formazione degli addetti che manipolano e/o somministrano gli alimenti.

**Art. 56**
**(Servizio esterno di catering)**

1. Se l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene effettuato mediante un servizio esterno di catering di cui all'articolo 54, comma 2, la struttura ricettiva deve essere dotata di un locale idoneo per la sporzionatura dei pasti.
2. Per locale di cui al comma 1, adiacente alla sala di somministrazione, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) attrezzature per la conservazione dei pasti a temperatura di refrigerazione e/o a caldo;
b) almeno un lavamani;
c) superficie idonee per la sporzionatura dei pasti;
d) idonee attrezzature e/o utensili per evitare le contaminazioni crociate.

**Art. 57**
**(Sala di somministrazione)**

1. Per la sala di somministrazione è richiesta una superficie adeguata al numero di posti a sedere (minimo 1.00 mq per ogni posto a sedere), che a loro volta devono essere compatibili con le caratteristiche della cucina e dei servizi in dotazione all'attività.
2. Se sono previsti spazi esterni da destinare alla somministrazione dei pasti, gli stessi devono essere in stretta prossimità con i locali di preparazione e devono presentare superfici calpestabili a prova di acqua e polvere, realizzabili anche attraverso l'inerbimento del terreno. Il dimensionamento di detti spazi deve essere compatibile con le caratteristiche della cucina.

**Art. 58**
**(Servizi igienici)**

1. I servizi igienici per i clienti possono essere identificabili con quelli delle camere, o appartamenti, se i pasti sono somministrati solo agli ospiti.
2. Se invece la somministrazione è aperta anche ai non alloggiati occorrono specifici servizi igienici che devono essere non

comunicanti direttamente con i locali di conservazione, preparazione, trasformazione e consumo di alimenti.

3. Per gli addetti alla cucina e per i camerieri è obbligatoria la presenza di un servizio igienico ad uso esclusivo e di una zona/locale (identificabile anche con l'antibagno) in cui conservare ed indossare la tenuta di lavoro.
4. Il servizio igienico per il personale di cui al comma 3 può non essere adiacente alla cucina stessa ma comunque deve essere facilmente fruibile e non deve prevedere percorsi esterni.
5. Tutti i servizi igienici di cui al presente articolo devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili e disinfettabili per un'altezza adeguata con lavabo dotato di rubinetteria con comandi non azionabili manualmente e di acqua corrente calda e fredda; carta igienica; dispensatore di detergente liquido; distributore di asciugamani a perdere; contenitore per rifiuti con coperchio azionato a pedale; sufficiente aerazione (anche a mezzo sistema meccanico di ricambio di aria).

**Art. 59**
**(Rifiuti di cucina)**

1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo. 2, comma 2, lettera g) del Reg. CE n. 1069/2009, possono essere gestiti come rifiuti urbani o assimilabili attraverso il servizio pubblico territoriale, sia per quello che concerne la raccolta differenziata che per il compostaggio domestico.

## TITOLO VI
## ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI
### Capo I
### Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale

### Art. 60
### (Agenzie di viaggio e turismo e filiali)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano le attività tipiche di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere.
2. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1 possono svolgere la propria attività anche nella forma virtuale on line.
3. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti di viaggio, ai sensi della normativa statale vigente.
4. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 possono, altresì svolgere le ulteriori attività, connesse alle attività tipiche di cui al comma 1:

a) cambio valuta;
b) organizzazione professionale di convegni e congressi;
c) vendita di pubblicazioni e prodotti utili per il viaggio;
d) altre prestazioni a servizio dei clienti purché connesse alle attività tipiche di cui al comma 1.

5. L’esercizio delle ulteriori attività di cui al comma 4 sono consentite nel rispetto delle

eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.

6. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui al comma 1 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.
7. È istituito l'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco è gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo, contiene i dati indicati nella SCIA e/o nelle comunicazioni di cui all' 62, commi 2,3,4 5 e 6 ed è pubblicato sul portale istituzionale e su quello turistico regionale.

**Art. 61**

**(Requisiti per l'esercizio dell'attività)**

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

*a)* assenza in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

*b)* gestione tecnica dell'agenzia prestata da un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 65;

*c)* un locale, anche non indipendente, con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico per ciascuna sede, principale o secondaria;

2. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono esclusivamente attività on line devono possedere i requisiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e lettera b).

**Art. 62**
**(Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali)**

1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell' articolo 19 della l. 241/1990 , corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all' articolo 64 , commi 6 e 7.
2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché sulle seguenti informazioni:

a) denominazione;
b) generalità del dichiarante;
c) direttore tecnico;
d) ubicazione;
e) disponibilità giuridica dei locali per le agenzie di viaggio e turismo che non operano esclusivamente on line;
f) possesso dei requisiti urbanistici ai sensi della normativa vigente per le agenzie di viaggio e turismo che non operano esclusivamente on line;
g) recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica certificata;

h) dominio dedicato alla vendita per le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente on line;
i) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
j) dati relativi alla polizza assicurativa di cui all'articolo 64, comma 6;
k) dati relativi alla polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 64, comma 7.

3. È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1, la variazione della localizzazione e di ogni altro elemento strutturale previsto per l'esercizio dell'attività.
4. È soggetta a previa comunicazione alla Regione, ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli indicati al comma 3, salvo quanto indicato al comma 5. È altresì soggetta a comunicazione alla Regione la cessazione dell'attività entro quindici giorni dal verificarsi della cessazione medesima.
5. La variazione di titolarità è soggetta a comunicazione alla Regione da effettuarsi prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o entro un anno dalla morte del titolare.
6. Il soggetto che intende esercitare l'attività di filiale di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione, una comunicazione contenente anche i dati concernenti l'agenzia principale e quelli relativi alla

polizza assicurativa o alla garanzia bancaria di cui all' articolo 64, commi 6 e 7.

7. La comunicazione di cui al comma 6 contiene le seguenti informazioni, rese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all’articolo 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in particolare relative a:

a) dati concernenti l’agenzia principale;
b) generalità del dichiarante;
c) ubicazione;
d) disponibilità giuridica dei locali;
e) possesso dei requisiti urbanistici ai sensi della normativa vigente;
f) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) dati relativi alla polizza assicurativa di cui all’articolo 64, comma 6;
h) dati relativi alla polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all’articolo 64, comma 7.

8. Il titolare delle filiali di agenzia di viaggio e turismo di cui al comma 6 comunica alla Regione qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.
9. La Regione effettua i controlli, anche mediante sopralluoghi, su tutte le agenzie di viaggio e turismo e filiali, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1 o delle comunicazioni di cui ai commi 3,4 e 6.
10. La Regione verifica, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile a quella di altre agenzie

operanti sul territorio nazionale; in ogni caso la denominazione non può assumere il nome di comuni o regioni italiane.

11. La Regione, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al presente articolo, applica le disposizioni di cui all'articolo 63.
12. La Regione trasmette al Comune competente per territorio gli esiti del controllo effettuato ai sensi del presente articolo per l'esercizio della funzione di vigilanza e controllo da parte del Comune medesimo prevista dall' articolo 4, comma 1, lettera e) .

**Art. 63**
**(Provvedimenti)**

1. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui all'articolo 62, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui ai commi 1 o 6 del medesimo articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Regione stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, l'attività si intende vietata e la Regione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19 della l. 241/1990.
2. La Regione adotta le procedure di cui alla l. 241/1990, in particolare in caso di:

a) mancata presentazione della SCIA per le variazioni di cui all'articolo 62, comma 3;

b) mancata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 62, commi 4 e 5;
c) mancata comunicazione dell'apertura di un filiale;
d) mancata comunicazione di cui all'articolo 62, comma 8;
e) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 64;
f) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al d.lgs.79/2011.

**Art. 64**
**(Obblighi del titolare)**

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l'obbligo di esporre all'esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e di indicare l'esatta denominazione della stessa.
2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che esercita l'attività esclusivamente on line non può operare in locali aperti al pubblico e gli eventuali segni distintivi devono contenere il divieto di vendita diretta al pubblico.
3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la SCIA di cui all' articolo 62, comma 1 . Il titolare dell'agenzia di viaggio che opera esclusivamente on line deve pubblicare gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web. Il titolare della filiale di agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la

comunicazione di cui all' articolo 62, comma 6.

4. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita Iva.
5. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all' articolo 65 , entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.
6. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 50, comma 1 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.
7. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto, altresì, a stipulare una polizza assicurativa o a fornire garanzia bancaria di cui all' articolo 50, comma 2 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.
8. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla chiusura temporanea deve darne comunicazione preventiva alla Regione. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura temporanea fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati.

9. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla cessazione dell’attività deve darne comunicazione alla Regione entro il termine indicato all’articolo 62, comma 4. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla cessazione dell’attività fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati.

**Art. 65**
**(Direttore tecnico)**

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico abilitato ai sensi del comma 2, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo in una sola agenzia.
2. L'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativamente, mediante:

a) la verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all' articolo 20 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e del decreto del ministro del Turismo 05 agosto 2021 n. 1432;
b) la verifica del possesso dei requisiti di cui all' articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle

persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), da parte della Regione unitamente ai requisiti soggettivi di cui all’articolo 2, comma 2 del DM 1432 del 05 agosto 2021.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità per la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici al quale sono iscritti d’ufficio i soggetti abilitati dalla regione Umbria e, su istanza di parte, coloro che hanno conseguito l’abilitazione in altra regione, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

## Capo II
## Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale
### Art. 66
### (Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio regionale, iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2 , svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.
2. È istituito l'elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura

regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 .
4. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 50, comma 1 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 e alla stipula della polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all' articolo 50, comma 2 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011.
5. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 79/2011 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.
6. Le associazioni iscritte nell'elenco regionale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso dei locali, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.
7. La Regione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 68 , provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui al comma 2 in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno dalla cancellazione dall'elenco stesso.

**Art. 67**
**(Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)**

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità

politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all' articolo 19 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 nel rispetto della normativa vigente.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all' articolo 371 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all' articolo 388 della l.r. 11/2015 , possono organizzare, a favore di persone con disabilità, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all' articolo 19 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 .
3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Regione le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa di cui al comma 1.
4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e persone con disabilità e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Regione, fermo restando

l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1 .

## Capo III
## Sanzioni
## Art. 68
## (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 66 e 67, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all' articolo 60 , senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro, che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall' articolo 66 , sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività nel rispetto della normativa vigente.
4. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione

diversa da quella dichiarata ai sensi dell'articolo 64 comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall' articolo 38 dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
6. I soggetti di cui all' articolo 67 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 67 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
7. La mancata comunicazione di cui all' articolo 62 comma 6, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
8. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che non rispetta la disposizione di cui all'articolo 64, comma 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
9. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la Partita IVA, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, è

soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

10. Il titolare della filiale dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività senza indicare le proprie generalità dichiarate nella Comunicazione e la Partita IVA, ai sensi dell'articolo 64, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
11. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 62, comma 11 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.
12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983 .

## TITOLO VII
## PROFESSIONI TURISTICHE
### Capo I
### Professioni turistiche
### Art. 69
### (Professione turistica)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, disciplina le seguenti attività professionali turistiche:

*a)* guida turistica nazionale;

*b)* accompagnatore turistico.

2. La guida turistica nazionale è disciplinata dalla legge 13 dicembre 2023, n.190.
3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica.
4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo degli accompagnatori turistici ai quali sono iscritti d'ufficio i soggetti abilitati dalla regione Umbria e, su istanza di parte, coloro che hanno conseguito l'abilitazione in altra regione, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

**Art. 70**
**(Abilitazione professionale di accompagnatore turistico)**

1. L'esame di abilitazione per l'accompagnatore turistico di cui all' articolo 69, comma 1, lettera b) è effettuato dalla Regione in base a procedure stabilite con regolamento dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, nelle norme regolamentari di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

a) gli ambiti di competenza della professione turistica di cui all' articolo 69, comma 1, lettera b) al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;
b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;
c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all' articolo 71;
d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1;
e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1.

3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1, è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.
4. La Regione, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione e il tesserino personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

**Art. 71**
**(Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)**

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere l' attività di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.
2. L'accompagnatore turistico può estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento della

conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.

**Art. 72**
**(Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)**

1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio della professione prevista all' articolo 70 i seguenti soggetti:

a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all' articolo 66 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all' articolo 69, comma 1, lettera b) esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all' articolo 69, comma 1, lettera b) per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

2. Il Comune, nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo, accerta le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2, la documentazione comprovante l'esenzione.

**Art. 73**

**(Sanzioni amministrative)**

1. Chiunque esercita la professione turistica di cui all' articolo 69, comma 1, lettera b) senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
2. Chiunque esercita la professione turistica di cui all' articolo 69, comma 1, lettera b) in una lingua straniera per la quale non è abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
3. Chiunque svolge le attività di cui all' articolo 69, comma 1, lettera b) privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale di cui all' articolo 72 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione turistica di cui all' articolo 69, comma 1, lettera b) senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983.

## TITOLO VIII
## DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
### Capo I
### Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

**Art. 74**
**(Località turistiche o città d'arte)**

1. È istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).
2. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.
3. L'elenco di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

**Art. 75**
**(Norma finanziaria)**

1. Gli interventi di cui all’articolo 3 e 13 della presente legge sono finanziati dalle risorse già autorizzate agli articoli 3 e 14 della l.r. n. 8/2017 alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2024-2026.
2. Il finanziamento degli oneri relativi alla gestione del portale turistico regionale di cui al comma 2 dell’articolo 7 quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 è assicurato dalle risorse stanziate per il Fondo Programma di cui all’articolo 2, della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 “Società Regionale per

lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.", alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, Pmi e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026.

3. Il finanziamento delle spese informatiche relative alla manutenzione dell'ecosistema digitale di cui al comma 2, dell'articolo 7 è assicurato dalle risorse finanziarie stanziate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026.
4. Il finanziamento delle funzioni attribuite agli Ambiti turisticamente rilevanti di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 11 è assicurato dalle risorse di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d) della Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative", stanziate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024-2026.
5. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse comunitarie e statali assegnate o riconosciute alla Regione Umbria per interventi, Azioni, Piani, Programmi a favore del settore turistico.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al comma 19, dell'articolo 46 e al comma 14, dell'articolo 48 sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 2 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del Bilancio di previsione regionale.
7. Ai sensi del comma 19, dell'articolo 46 e del comma 14, dell'articolo 48 i proventi di cui al comma precedente sono destinati ad alimentare la dotazione del "Fondo regionale per il Turismo" istituito al comma 1 del presente articolo.
8. Le entrate derivanti dai versamenti di cui all'articolo 70, comma 3, sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Bilancio di previsione regionale.
9. Per gli esercizi finanziari successivi, la quantificazione delle spese di cui al presente articolo è rinviata annualmente alla legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 76**
**(Norme regolamentari)**

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui ai seguenti articoli:

a) articolo 13, comma 3 ;

b) articolo 16, commi 1 e 2;
c) articolo 70, comma 1;
d) articolo 74, comma 2.

**Art. 77**
**(Norme transitorie)**

1. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 13, comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni Pro- loco in attuazione dell’art. 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale).
2. Le associazioni pro-loco già iscritte nell'elenco di cui all' articolo 14 della l.r. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all' articolo 13 .
3. Le attività di affittacamere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell' articolo 41 , commi 1 e 2 della l.r. 13/2013 , possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all' articolo 25 della presente legge.
4. Le attività di case e appartamenti per vacanze a carattere non imprenditoriale già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 19 della l.r. 8/2017 possono continuare l’attività stessa in deroga ai criteri di cui all’articolo 24 della presente legge.

5. Le case religiose di ospitalità già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia case per ferie di cui all' art. 27, comma 4, lettera a) , della presente legge.
6. I centri soggiorno studi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia case per ferie di cui all' art. 27, comma 4, lettera b) , della presente legge.
7. Gli ostelli per la gioventù già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia ostelli di cui all'articolo 28 della presente legge.
8. I Kinderheimer – centri di vacanza per ragazzi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia ostelli di cui all'articolo 28 della presente legge.
9. I rifugi escursionistici già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 8/2017, rientrano automaticamente nella tipologia rifugi di cui all'articolo 29 della presente legge.
10. Sino alla nomina della Commissione per le residenze d'epoca di cui all' articolo 33, comma 1 le funzioni previste dall' articolo 33, comma 2 sono svolte dalla commissione nominata ai sensi dell' articolo 39, comma 1 della l.r. 13/2013 ancorché abrogata.

11. Sino all’approvazione del modello dettaglio struttura di cui all’articolo 38, comma 5 e all’articolo 48, comma 5, si utilizza quello approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 04/02/2019;
12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive di cui alla presente legge per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 12/2015 , non si applica quanto stabilito all' articolo 16, comma 1 , e all' articolo 17, comma 2, del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). In tali impianti devono comunque essere garantiti, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua.
13. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali già iscritte nell'elenco di cui all' articolo 41, comma 6 della l.r. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all' articolo 59, comma 6 della presente legge.
14. I direttori tecnici già iscritti nell'elenco di cui all' articolo 45, comma 4 della l.r. 8/2017 sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all' articolo 64, comma 4 della presente legge .
15. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro già iscritte nell'elenco di cui all' articolo 46, comma 2 della l.r. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui

all' articolo 65, comma 2 della presente legge.

16. Le professioni turistiche di cui all'art.68, comma 1, lettera b) già iscritte negli elenchi di cui all' articolo 49, comma 4, della l.r. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all' articolo 68, comma 4 della presente legge .
17. I Comuni già iscritti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all' articolo 9, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 18 (Legislazione turistica regionale) sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all' articolo 73 .
18. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 73, comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 12 giugno 2012, n. 9 (Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell' articolo 2, comma 4-ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).
19. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 13 ter, comma 15, trova applicazione l'articolo 40 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) e la deliberazione della Giunta regionale 372 del 13/05/2020 (DGR 618/2019 "Legge regionale 10 luglio 2017 n. 8 "Legislazione turistica regionale". Attività di contrasto all'abusivismo. - Istituzione del Codice Identificativo Regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche) vigenti

alla data di entrata in vigore della presente legge.

20. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

**Art. 78**
**(Norme finali)**

1. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P e Q allegate alla presente legge.
2. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all’articolo 39, comma 7della presente legge decorre dal 1° gennaio 2025.